



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del 03 Agosto 2012

Proponente: Responsabile Servizio Igiene Ambientale
Servizio interessato: Raccolta Differenziata "porta a porta"
Oggetto: Approvazione degli schemi tipo di Statuto ed Atto Costitutivo delle costituende S.R.R. - Società Consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti S.p.A..
Data

PARERI

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* / ~~contrario~~ in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, _____



Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole* / ~~contrario~~ in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 3-8-2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale vigente si esprime parere *favorevole* / ~~contrario~~ in ordine alla sola legittimità della proposta.

Li, 3-8-2012

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2010, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, intitolato "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale dell'08.04.2010 n. 9 intitolata "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

Visto l'art. 2, comma 1, lett. e), della Legge Regionale n. 9/2010 rubricato "Competenze della Regione" a tenore del quale "la Regione esercita le competenze di cui all'art. 196 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 anche provvedendo: ... e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello schema degli atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, d'ora in avanti S.R.R., di cui all'art. 6";

Visto l'art. 7 della Legge Regionale n. 9/2010 che testualmente statuisce "L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita l'associazione di province e comuni, adotta con proprio decreto lo schema tipo di atto costitutivo e di statuto della S.R.R. ...";

Viste le linee guida emanate con circolare n. 2/2010 adottata dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in data 31 dicembre 2010 al n. 57;

Viste le linee guida emanate con la circolare n. 3/2010 adottata dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in data 31 dicembre 2010 al n. 57;

Considerato che gli schemi tipo di atto costitutivo e statuto predisposti e condivisi dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana e dal dipartimento dell'acqua e dei rifiuti sono stati trasmessi al Presidente della Regione ed alla segreteria della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, per gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 7 della legge regionale n. 9/2010;

Visti gli schemi tipo definitivi di atto costitutivo e statuto predisposti dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana e condivisi dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in coerenza con il parere citato, giusto verbale del 15 marzo 2011;

Preso atto che gli schemi tipo definitivi di atto costitutivo e statuto predisposti dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana pubblicati nella *Gazzetta della Regione Siciliana* n. 15 dell'08.04.'11 devono essere approvati entro e non oltre 60 gg. dalla pubblicazione in ciascun Comune;


Vista la determina sindacale n° 19 del 24/09/2010 con cui al sottoscritto è stata assegnata la posizione organizzativa del servizio;

PROPONE

Approvare gli schemi tipo di Statuto ed Atto Costitutivo delle costituende S.R.R. - Società Consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti S.p.A. che fanno parte integrante e sostanziale della presente



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Giovambattista dott. ing. Tripoli)



COMUNE DI MARINEO

Prov. di Palermo

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE POLITICHE COMUNITARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO PROGETTAZIONE

COMUNE DI MARINEO

Prot. No. _____

20718

31 LUG. 2012

Data di arrivo _____

Data risposta _____

Classe _____

→ Al Presidente del Consiglio Comunale
- sede -
e p.c. Al Sindaco
- sede -

OGGETTO: Costituzione società consortile denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti". Adempimenti di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2010.

A riscontro della Sua, annotata al protocollo generale del Comune di Marineo al n.10255 del 23.07.2012 si rimette, in uno alla presente, la proposta di deliberazione relativa all' approvazione degli schemi di statuto ed atto costitutivo delle S.R.R. completa di allegati.

Marineo li 27 luglio 2012

Cordialmente.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(dott. ing. Giovambattista Tripoli)

Giovambattista Tripoli



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Protocollo n. 49791

Palermo, 17 DIC 2010

Risposta a

Ai Comuni della Regione Sicilia

Alle Province della Regione Sicilia

Alle Società d'Ambito

p.c.

Al Signor Presidente della Regione Sicilia

Alla Segreteria Generale della Regione Sicilia

**Agli Uffici di Gabinetto dei Signori Assessori
della Regione Sicilia**

Ai Signori Prefetti

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 3/DAR DEL 17 DIC. 2010

Oggetto: articolo 45 Legge regionale 12/05/2010, n. 11 – Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro

La presente circolare intende chiarire alcuni aspetti della disciplina contenuta nell'art. 45 L.R. 11/10, in relazione all'attività di liquidazione delle Autorità d'Ambito per l'entrata in vigore della L.R. 9/10.

Il primo comma dell'art. 45 stabilisce che *"La regione, ferme restando le disposizioni previste dall'art.61, comma1 della L.R. 14.05.09 n.6, concorre secondo quanto previsto al comma 8°, al ripiano delle passività residue comunque intese maturate alla data del 31.12.09 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle autorità d'ambito A tal fine, l'intervento*

finanziario della Regione in favore di ogni singolo comune, tenuto conto della monetizzazione dei crediti prevista dal citato articolo 61, comma 1, della legge regionale n.6/2009, è fissato nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra i pagamenti effettivamente sostenuti e i costi della gestione integrata dei rifiuti, risultanti dai bilanci consuntivi delle autorità d'ambito, approvati a decorrere dalla data di costituzione dei soppressi ambiti territoriali ottimali. La predetta misura percentuale, applicata ai pagamenti effettivamente sostenuti dai singoli comuni, non potrà determinare un intervento della Regione per un importo superiore alle passività residue comunque intese."

Il concorso della Regione alle passività residue avviene con le seguenti modalità. Innanzitutto il concorso non può che riferirsi alle passività residue al 31 dicembre 2009, non potendosi in tale caso ritenere tale termine dinamico in quanto ad esso è collegata la determinazione di un importo da erogare a valere sulle risorse dell'erario regionale per la cui utilizzazione è necessaria specifica autorizzazione legislativa e conseguente copertura finanziaria. Si potrebbe ipotizzare una eventuale modifica legislativa del suddetto termine per allineare al 31 dicembre 2010 tutte le date di riferimento nella considerazione che ancora la fase di liquidazione unitaria non è ancora iniziata.

Condizione necessaria per l'intervento finanziario è che le passività residue devono derivare dalle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle Autorità d'Ambito.

Come si legge nel dispositivo della legge, l'intervento finanziario è fissato nella misura percentuale data dal rapporto tra importo dei pagamenti effettivamente sostenuti e i costi della gestione integrata; tale importo non deve in ogni caso superare le passività comunque intese.

L'intervento finanziario della Regione, nell'ottica di assicurare continuità e regolarità al ciclo integrato dei rifiuti, si aggiunge alle altre forme di concorso pubblico al pagamento dei debiti contratti dai soggetti in liquidazione. In particolare, tale intervento non fa venire meno gli obblighi che fanno capo ai Comuni ai sensi del ricordato art. 21, co. 17, L. R. n. 19/05, obblighi che in alcuni casi hanno trovato formale riconoscimento anche in sede contrattuale, ma che nondimeno trova applicazione a prescindere da un'esplicita ricognizione in sede negoziale, avendo essi fondamento *ex lege*.

Ciò posto, si riporta un esempio numerico al fine di meglio comprendere come avverrà la quantificazione dell'intervento finanziario della Regione.

Posto che il costo di gestione del servizio sia pari a 100, che i pagamenti del comune o ad esso riferibili (nel caso di riscossione diretta del tributo da parte dell'Ato) sia pari il 60% le passività residue pari a 1 milione di euro (sempre a titolo esemplificativo) saranno coperte dalla Regione nella misura del 60% e cioè per 600 mila euro.

La Regione, evidentemente, non potrà intervenire per importi superiori all'ammontare delle passività residue comunque intese.

Nella determinazione dell'intervento finanziario della Regione dovrà, comunque, tenersi conto dell'eventuale monetizzazione dei crediti di cui all'articolo 61 della legge regionale 6/2009.

Si ritiene che le passività comunque intese comprendono sia il costo del servizio "contrattualmente" fissato sia la quota di maggiore costo in quanto debito ascrivibile a ciascun comune socio dell'Autorità d'Ambito.

In ordine ai debiti oggetto di contestazione, essendo incerto sia l'am sia il *quantum* degli stessi, la cui determinazione discenderà dall'esito dei giudizi pendenti, non è ipotizzabile l'inserimento in bilancio di alcuna somma a tale titolo, pertanto, verranno inseriti di volta in volta nei bilanci delle nuove S.R.R. e saranno addebitati ai comuni di appartenenza all'Ato cui si riferiva il debito originario.

Occorre, tuttavia, precisare, come, in ordine ai debiti oggetto di contestazione da parte del soggetto in liquidazione, essi potranno essere appostati in bilancio secondo le ordinarie regole contabili, in base della natura del debito, ovvero considerati prudenzialmente nell'ammontare indicato dalla parte che si assume creditrice.

Ciò, in particolare, dovrà attuarsi previa valutazione della natura del debito.

In via esemplificativa, si potranno appostare i crediti vantati dai fornitori ed i crediti da lavoro dipendente.

Pertanto i liquidatori nel caso di contenziosi, proprio in attuazione e per le finalità dei precepi di cui all'art. 21 della L.R. 19/2005, sono invitati ad adottare tutti gli atti necessari per evitare che in assenza di contestazione della prestazione/fornitura resa e/o fruita in favore dell'A.T.O. si alimentino contenziosi infondati.

Ciò è fonte di danno certo per la P.A. che da un lato ha ricevuto la prestazione/fornitura senza contestarla e solo, ad esempio, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo attiva procedure dilatorie di fatto finalizzate a rinviare il pagamento di quanto dovuto e non contestato.

Il secondo comma prevede, poi, che *"Il concorso della Regione di cui al comma 1 è concesso nella misura integrale per quei comuni che, nell'ultimo triennio solare antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato una percentuale media del livello di pagamenti effettivamente sostenuti non inferiore al 70 per cento a fronte dei costi della gestione, risultanti dai bilanci consuntivi approvati e che abbiano conseguito, nel medesimo periodo, un livello di raccolta differenziata non inferiore a quello previsto, per l'anno 2013, dalla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 (Allegati nn. 1 e 2).*

In questa ipotesi, la Regione coprirà l'intero debito residuo, quindi, riferendosi al precedente esempio, 1 milione di euro.

Il terzo comma statuisce che "Il comune propone un piano di rientro dal debito complessivo, asseverato dall'autorità d'ambito, in cui siano specificati gli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che dovrà riguardare tutti i debiti nei confronti dell'ATO di riferimento, è approvato dall'Assessorato regionale dell'economia, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità."

Il terzo comma sostanzialmente stabilisce le modalità con le quali il Comune deve proporre il Piano di rientro che dovrà essere asseverato dalle Autorità d'Ambito con le modalità ivi descritte. Il Piano dovrà riguardare tutti i debiti nei confronti dell'ATO di competenza di ciascun Comune. Il Piano dovrà essere approvato dall'Assessorato Regionale dell'Economia di intesa con l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Sarà cura della Ragioneria Generale della regione definire un piano di rientro tipo che potrà essere utilizzato da tutti i comuni che richiederanno l'intervento della Regione.

Il quarto comma evidenzia che "La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all'avvenuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti dell'ATO ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici previsti dai commi 1 e 2."

In particolare, l'art. 15, comma 4, della l.r. n.9/2010 sancisce che "Fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la S.R.R. indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali. Nella indicazione dello standard si tiene conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard, fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti."

I benefici sono, quindi, subordinati all'adozione nei termini previsti dalle disposizioni vigenti, da parte del comune degli oneri per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione ossia la copertura integrale del costo "contrattualmente fissato" e la copertura integrale della propria quota parte dei debiti ATO.

E' evidente che tali provvedimenti devono essere adottati con le forme previsti dalle leggi vigenti e, qualora ne ricorrano i presupposti, anche attraverso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (T.U. n. 267/2000).

Il comma 5 dispone che "La Regione eroga al comune la somma di cui ai commi 1 e 2 in un massimo di venti annualità."

Viene stabilito nel limite massimo di venti annualità la erogazione del concorso da parte della Regione, fermo restando che l'ammontare della anticipazione viene fissato al momento dell'approvazione del piano di rientro. A proposito di tale termine è da precisare che trattandosi di un termine massimo e considerato che il comma 13 del medesimo art. 45 precisa, altresì, che *"Per le finalità del presente articolo, nonché per la completa attuazione dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno decennale di 50.000 migliaia di euro annui."*, si ritiene probabile che l'erogazione potrà avvenire con un numero pari di annualità (dieci) e ciò al fine di allineare le scritture contabili nel bilancio della Regione.

Ai sensi del comma 6 "Le somme sono trasferite dalla Regione, per le finalità del presente articolo, alla gestione liquidatoria di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 9/10 che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d'ambito, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, dipartimento regionale del bilancio, ferma restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio".

Il legislatore ha voluto introdurre tale disposizione che è da leggere a tutela di tutti i creditori. Essendo, comunque, l'intervento erogato in favore dei comuni sarà necessario, indipendentemente dal reale flusso finanziario, operare anche sui bilanci comunali secondo modalità e direttive che saranno impartite dal servizio Tesoro della Ragioneria Generale della Regione.

Il comma 7 statuisce che "Le anticipazioni di cui al comma 1 sono restituite entro un massimo di venti anni."

La restituzione delle somme anticipate dalla Regione avverrà secondo appositi piani di rientro riferiti a ciascun ambito territoriale. Il termine di venti anni è anche qui da intendersi un limite

invalicabile. Per le stesse considerazioni sopra riportate si precisa che i piani di rientro dovranno prevedere un rimborso in dieci annualità. E, d'altronde, lo stesso legislatore ha previsto un trattamento di favore con il comma 8. *“Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio successivo a quello dell'erogazione dell'anticipazione, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA non inferiore all'85 per cento”*

Dal combinato disposto di cui ai commi 7 ed 8, discende che i piani di rientro saranno tutti definiti con la previsione di rimborso in dieci anni ed, effettuata la prevista verifica del livello della riscossione nel triennio successivo a quello di erogazione dell'anticipazione, ove ricorreranno i presupposti di cui al comma 8, il rimborso da parte del Comune avverrà senza oneri accessori, in 15 annualità con la conseguente ridefinizione dei piani; diversamente, si manterranno le previste modalità.

E' appena il caso di evidenziare che i rimborsi inizieranno dall'anno successivo a quello dell'erogazione.

Ai sensi del comma 9 “Ai comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato l'integrale pagamento dei costi dei servizi ricevuti al 31 dicembre 2009 per la raccolta, il trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi ed urbani, è destinato, per il triennio 2010-2012, come indicatore premiale, il 50 per cento delle somme complessive annualmente previste a titolo di premialità nel fondo unico delle autonomie locali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2”.

Ai sensi del comma 12. “Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale n. 6/2009, ai commissari ad acta nominati dalla Regione presso i comuni sono attribuiti i poteri relativi alla gestione della partecipazione sociale dei comuni nelle società d'ambito per la gestione ordinaria e straordinaria delle società stesse nonché quelli relativi alla definizione dei rapporti tra comuni e società d'ambito e in generale per la stipula ed attuazione delle operazioni finanziarie nello stesso previste”.

Con questa disposizione si ampliano i poteri dei commissari ad acta di cui al più volte citato articolo 61: si rimanda a quanto sopra osservato in merito ai compiti di tali commissari.

RILEVAZIONE DATI

A completamento di quanto sopra esplicitato e per permettere di monitorare l'andamento della raccolta dei rifiuti in Sicilia, si evidenzia la necessità di avere i dati relativi ai quantitativi prodotti nel corso degli anni 2009 e 2010. A tal proposito, si trasmette in allegato la scheda informativa

(allegato 2) completa dei criteri da utilizzare (allegato 1), che le Società d'Ambito dovranno compilare e restituire a questo ufficio entro il 31 gennaio 2011.

Le Società d'Ambito dovranno:

1. compilare le schede per singolo comune per i quali il passaggio della gestione del servizio è avvenuto negli anni precedenti;
2. compilare la scheda riepilogativa comprendente tutti i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale;
3. consegnare tutte le schede compilate sia su supporto cartaceo che informatico al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, email:

Infine, copia della scheda riepilogativa dovrà essere trasmessa dalla Società d'Ambito alla Provincia Regionale di appartenenza ed all'APAT.

I soggetti preposti alla compilazione e trasmissione dei dati, avranno la possibilità di utilizzare un software sperimentale via WEB, al quale potranno accedere previa autorizzazione e che consentirà loro l'elaborazione e la trasmissione dei dati on-line.

In caso di inottemperanza da parte delle Società d'Ambito, i comuni soci, su richiesta dello scrivente Ufficio, dovranno provvedere in via sostitutiva entro i successivi 30 giorni.

Le Province Regionali, che leggono per conoscenza, avranno cura di verificare l'esistenza di eventuali anomalie rispetto ai dati presenti nei propri archivi informatici, provvedendo, se necessario, ad un allineamento dei dati e alle eliminazione delle anomalie, comunicando il risultato finale al competente Dipartimento Regionale.

Nel caso in cui non dovessero pervenire i dati richiesti entro i termini previsti, saranno attivati, nei confronti dei soggetti inadempienti i necessari interventi ispettivi e/o sostitutivi e gli stessi saranno valutati negativamente ai fini dell'approvazione dei piani di rientro.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile inviare una e-mail all'indirizzo.....

Si allegano i seguenti documenti:

Allegato n. 1: Criteri per la determinazione e la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Regione Siciliana;

Allegato n. 2: Scheda rilevazione dati raccolta differenziata.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Vincenzo Emanuele)



IL RAGIONIERE GENERALE

(Dott. Vincenzo Emanuele)

D.R.G. n. 36 del 02/02/2010





REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

D.P. n. 531/GAB

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, il quale riconferma la suddivisione del territorio regionale negli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n.2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n.25;
- VISTO il successivo comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, nella parte in cui individua nel piano regionale di gestione dei rifiuti la sede per il riscontro dell'adeguatezza della suddetta delimitazione territoriale;
- VISTO l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, come integrato dall'articolo 11, comma 66, della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale attribuisce all'Amministrazione regionale la possibilità di modificare la delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27;
- VISTO l'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, come introdotto dall'articolo 11, comma 67, della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale disciplina il procedimento finalizzato alla individuazione da parte dell'Amministrazione regionale dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale;
- VISTA la circolare n.1 del 16 maggio 2012, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.20 del 18 maggio 2012, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, tra l'altro, ha attivato il procedimento per l'individuazione dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale;



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

segue D.P. n. 53/IGAB

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 203 del 28 giugno 2012 ;

SENTITI i rappresentanti di ANCI Sicilia e URPS nella seduta tenutasi in data 3 luglio 2012;

VISTA la deliberazione n°226 del 3 luglio 2012 con la quale la Giunta Regionale, a conclusione dell'iter procedimentale disciplinato dal citato articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, come introdotto dal comma 67 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, ha individuato i seguenti bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, così come delimitati dal Piano istruito dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti:

ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST

ATO 12 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD

ATO 13 CATANIA AREA METROPOLITANA

ATO 14 CATANIA PROVINCIA SUD

ATO 15 MESSINA AREA METROPOLITANA

ATO 16 PALERMO AREA METROPOLITANA

ATO 17 PALERMO PROVINCIA EST

ATO 18 TRAPANI PROVINCIA NORD

RITENUTO di confermare per le motivazioni riportate i contenuti della deliberazione di Giunta regionale n° 226 del 3 luglio 2012 e dell'allegato Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

Scyov D.P. n. 5311GAB

DECRETA

ARTICOLO UNICO

E' approvato, ai sensi e per gli effetti della la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche e integrazioni, il Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li 04/10/2012

IL PRESIDENTE
(On.le Dott. Raffaele Lombardo)







REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Protocollo n. 49465Palermo, 16 DIC 2010

Risposta a

del

Ai Comuni della Regione Sicilia**Alle Province della Regione Sicilia****Alle Società d'Ambito****p.c.****Al Signor Presidente della Regione Sicilia****Alla Segreteria Generale della Regione Sicilia****Agli Uffici di Gabinetto dei Signori Assessori
della Regione Sicilia****Ai Signori Prefetti****LORO SEDI****CIRCOLARE N. 2/2010****Oggetto: art 19 legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.**

La legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

L'articolo 19 della stessa legge, composto da tredici commi, al fine di garantire che la transizione senza soluzione di continuità verso il nuovo assetto organizzativo della gestione integrata dei rifiuti avvenga in maniera armonica, coordinata ed omogenea sull'intero territorio regionale, ha definito un regime di regolazione della fase di passaggio, individuando specifiche regole cui dovranno

attenersi, nell'arco di tempo occorrente, le Istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materia nonché i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti.

Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sui soggetti destinatari della predetta normativa, esercitanti competenze diverse, si ritiene necessario emanare, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 lettera b) della legge regionale 9/2010, apposite linee guida sulla disciplina specifica.

Linee guida che hanno un triplice fine: sollecitare i Consorzi e le Autorità d'ambito, che ancora non hanno provveduto, a dare attuazione alle previsioni di legge di loro competenza, scandire le diverse fasi di azione, nelle more della costituzione delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R.) secondo un cronoprogramma di adempimenti che va dall'immediata liquidazione delle società d'ambito alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2010 fino al transito nelle costituende S.R.R. del personale in possesso dei requisiti indicati nella legge regionale, evitare, nella fase transitoria, l'interruzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti dettando precise statuizioni al riguardo.

Articolo 19 comma 1

Il primo capoverso del primo comma dell'art.19 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, d'ora innanzi denominata legge, dispone che i Consorzi e le Società d'ambito sono posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Al fine di dare attuazione a tale previsione i Consorzi e le Società d'ambito dovranno provvedere, **ove non già attivata la procedura**, a nominare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla G.U.R.S., termine così stabilito dall'articolo 1 della disposizione n. 28 del 14 Dicembre 2010 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010, il soggetto liquidatore secondo le modalità previste nei propri statuti nonché nella normativa civilistica di riferimento.

Anche nei casi in cui il Presidente della Regione abbia adottato le ordinanze ex art.191 del D.lgs n. 152/2006, i Consorzi e le Società d'ambito interessati dovranno provvedere, tramite i comuni soci, alla nomina del soggetto liquidatore sempre entro il citato termine.

In caso di inosservanza dei prescritti termini, ferme restando le responsabilità penali e contabili cui possono andare incontro per il comportamento omissivo gli amministratori dei Consorzi e/o delle Società d'Ambito, l'Assessore Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità provvederà alla nomina del liquidatore, in via sostitutiva, scegliendolo tra i dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato Regionale dell'Economia.

I poteri dei liquidatori, ivi compresi quelli enunciati nella legge e nella presente circolare, dovranno essere esplicitati nell'atto di nomina.

I liquidatori dovranno provvedere alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi Consorzi e Società d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2010 nonché all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'art.21 comma 17, della L.R. 22 dicembre 2005, n.19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU.

Si evidenzia che la quantificazione della massa attiva e passiva deve intendersi in senso dinamico e che, quindi, il liquidatore dovrà aggiornare costantemente la situazione riaggiornandola al 31 dicembre 2010 considerato che, ormai, la liquidazione si protrarrà oltre tale termine.

E' altrettanto evidente che tutti i riferimenti ai crediti/debiti pregressi dovranno essere intesi in maniera dinamica e riportati al 31 dicembre 2010 onde consentire il rispetto pieno del principio della *par condicio creditorum* anche avuto riguardo alle speciali responsabilità gravanti sui soggetti chiamati a fare osservare detto principio.

Il terzo capoverso del comma 1 dell'art. 19 della legge, dispone inoltre che *"I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito(omissis).*

L'imprescindibilità della figura del liquidatore nella fase di liquidazione degli A.T.O. fa ritenere che, nel caso di presenza contemporanea dei commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'art. 61 della l.r. n.6/2009, entrambi collaboreranno al fine di definire le operazioni di cui all'articolo 61 citato.

E' ovvio che, considerato che tale disposizione normativa è antecedente alla legge, l'amministrazione valuterà la necessità di nominare commissari *ad acta* o di servirsi a tali fini dell'attività del liquidatore.

Il liquidatore nonché gli eventuali commissari di nomina regionale, fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla richiamata legge, sono tenuti a garantire la continuità nell'espletamento del servizio di gestione integrata, anche ai sensi dell'art. 2487 lett. c) del codice civile.

Ne consegue che gli stessi dovranno provvedere, senza soluzione di continuità, anche al pagamento dei debiti nel rispetto della *par condicio creditorum* e con l'espresso divieto di procedere a nuove operazioni che potrebbero compromettere o distrarre la provvista destinata in via esclusiva al pagamento dei debiti predetti.

Alle procedure di liquidazione si applicherà quanto previsto dal Titolo V capo VIII del codice civile.

In particolare al bilancio al 31/12/2010 (primo bilancio intermedio di liquidazione), il liquidatore provvederà altresì ex art. 2490 Cod. Civ. a redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste, per l'approvazione. I soci sono tenuti ad approvare il bilancio entro e non oltre 30 gg.

Decorso inutilmente il predetto termine, nell'ottica di assicurare comunque regolarità e continuità, il liquidatore dovrà segnalare la mancata approvazione del bilancio d'esercizio al Ragioniere Generale della Regione il quale nominerà uno o più Commissari per il relativo adempimento.

In relazione alla necessità di assicurare regolarità e continuità al ciclo integrato dei rifiuti, anche nella fase della liquidazione, le relative poste nel bilancio delle Società e dei Consorzi d'Ambito in liquidazione dovranno avere un'indicazione separata, dovranno essere indicate in progressione numerica nonché dovranno essere individuati i criteri adottati per la loro valutazione.

L'osservanza delle superiori disposizioni è destinata ad agevolare il passaggio verso la liquidazione unica coordinata dalla Ragioneria Generale della Regione nonché a rendere efficiente, coordinata e integrata l'azione delle Amministrazioni coinvolte durante la fase transitoria della legge.

Pertanto a partire dal primo bilancio di liquidazione deve essere accertata, a cura del liquidatore, la reale consistenza dei crediti e debiti delle Società e dei Consorzi d'Ambito posti in liquidazione, ivi comprese le eventuali perdite (o disavanzi di liquidazione) relative ai rapporti tra Autorità d'ambito e gli Enti Locali soci che, per espressa previsione dell'articolo 194 del D.Lgs 267/2000, devono essere coperte da questi ultimi.

Infatti, anche a garanzia dei creditori delle Società e dei Consorzi d'Ambito, gli Enti locali, ai sensi del citato art. 21 della L.R. 19/2005, sono tenuti a pagare i debiti propri verso le Autorità d'ambito nonché a concorrere, in quanto soci, a provvedere alla copertura di perdite ex art. 2491 Cod. Civ.

Conclusa detta ricognizione, ciascun Ente locale potrà predisporre il proprio piano di rientro ai sensi dell'art. 45, comma 3, della l.r. n.11/2010.

In particolare nel primo bilancio i liquidatori (oltre che i commissari) dovranno provvedere a far certificare i crediti vantati a diverso titolo nei confronti dei singoli EE.LL.-Soci.

In relazione all'esatta individuazione della massa passiva ed a tutela della *par condicio creditorum* il commissario liquidatore o *ad acta* dovrà redigere ed inviare a mezzo racc. a.r. per ogni creditore apposita scheda conforme all'allegato modello (allegato n. 1).

Il compenso previsto per il commissario liquidatore non può essere superiore a quello previsto per i Commissari nominati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

Articolo 19 comma 2

Ai sensi del combinato disposto del secondo comma della legge che testualmente statuisce " *Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i*

rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2009 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 6 2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio" e dell'articolo 45 comma 6 della legge regionale 11/2010 ai sensi del quale *"è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d'ambito, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, dipartimento regionale del bilancio, ferma restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio"* il coordinamento delle liquidazioni di tutti gli A.T.O è stato affidato alla Ragioneria Generale della Regione per garantire omogeneità di indirizzo nelle attività dei liquidatori.

Tralasciando ogni riferimento sulla data di determinazione della massa attiva e passiva (crediti e debiti) già sopra esplicitato, si evidenzia che le modalità di svolgimento della gestione liquidatoria in forma unitaria saranno determinate con successive direttive rivolte ai liquidatori.

Articolo 19 commi 3, 4, 5, 12

Con l'istituzione dei nuovi ambiti territoriali ottimali e l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti ad un nuovo soggetto, le S.R.R., in luogo dei Consorzi e delle Società d'ambito, con i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 19 della legge il legislatore regionale ha dettato specifiche disposizioni per garantire, nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, che la gestione del servizio avvenga senza soluzione di continuità ed in modo armonico e coordinato.

Il legislatore regionale innanzitutto ribadisce che ai diversi affidamenti in atto si applica la disciplina di cui all'art. 23-bis comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.133, e successive modifiche e integrazioni, applicabile irrimediabilmente nell'Ordinamento regionale per effetto del rinvio dinamico operato dall'articolo 21 della legge regionale.

Ne consegue quindi che qualora il conferimento della gestione del servizio in atto non sia stato effettuato a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata con selezione del socio mediante sempre procedure competitive ad evidenza pubblica, o a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 23 bis, i liquidatori coerentemente alla disciplina nazionale dovranno assicurare che:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta *"in house"* cessino, improrogabilmente e senza necessità di

deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cesseranno alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2:

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2 del citato articolo 23 bis, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessino, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio siano avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2 del citato articolo 23 bis, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessino alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessino alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti dovranno cessare improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessino comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

Nel caso in cui le gestioni integrate dei rifiuti in atto esistenti siano state affidate a terzi dagli attuali Consorzi o Società d'ambito conformemente al dettato del citato articolo 23 bis commi 2 e 3, il legislatore regionale dispone che i singoli contratti in essere dovranno andare a naturale scadenza, e soltanto nel momento in cui spireranno i singoli termini potrà subentrare nella gestione del relativo servizio il nuovo soggetto incaricato dalle S.R.R. nell'ambito territoriale ottimale di riferimento e individuato ai sensi dell'articolo 15 della legge.

Qualora, invece, a seguito della modificazione degli ambiti territoriali ottimali, nei nuovi ambiti coesistano gestioni del servizio in forma diretta e gestioni del servizio in forma indiretta purché affidate, è bene ricordare, conformemente a quanto prescritto nel precedente periodo della presente circolare, che la durata delle gestioni dirette non può eccedere il termine finale dell'ultimo dei contratti stipulati con soggetti terzi per la gestione del servizio; è fatta comunque salva la facoltà per le S.R.R. di sostituire nel territorio di riferimento la gestione diretta del servizio, anche prima della naturale scadenza, con una gestione indiretta da parte di terzi individuati sempre secondo le modalità di cui all'articolo 15 della legge.

Sempre in materia di modalità della gestione del servizio integrato dei rifiuti merita particolare attenzione quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 19 della legge il quale stabilisce che *"Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla stessa legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite"*; ai sensi della disposizione n. 28 del 14 Dicembre 2010 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010, comunque la "vecchia" gestione non può eccedere la durata di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla G.U.R.S..

Pertanto gli attuali Consorzi o Società d'ambito nonché i liquidatori, una volta nominati, dovranno garantire, anche attraverso l'adozione di specifici atti, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti venga svolto sino e non oltre i suddetti termini.

Soltanto entro tali limiti, e nei casi e secondo le modalità di cui al D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, quindi, potrà essere esercitata la facoltà di prolungare la durata dei contratti di cui al comma 5 dell'art. 19 della Legge o in scadenza prima dei termini di cui al comma 12 dell'art. 19 della Legge.

Tutti gli atti di gestione, ivi compresi quelli riguardanti il personale, posti in essere e/o che producano effetti oltre i termini di cui al comma 12 dell'art. 19 della Legge saranno viziati da nullità in quanto emessi in carenza di potere, subentrando la competenza esclusiva della S.R.R..

Analogicamente, si era espresso il legislatore nazionale negli artt. 198 e 204 del d.lgs.152/06, laddove nello stabilire il passaggio della gestione del servizio dall'ente locale all'ATO ha previsto la regola che, nelle more della definizione degli ambiti ottimali medesimi, della costituzione delle relative Autorità e della loro concreta operatività, sarebbe rimasta ferma la competenza dell'ente locale.

In alternativa, nelle more dell'entrata in esercizio delle SRR e comunque in costanza del regime transitorio designato dalla legge, le società e i consorzi d'ambito, siccome di prossima

liquidazione: non possono indire nuove gare per l'affidamento di servizi afferenti o comunque strumentali alla gestione integrata dei rifiuti.

Sul punto occorre considerare, infatti, che i possibili contratti in questione, di regola, richiedono agli operatori economici privati investimenti di tale entità da potere essere recuperati ed ammortizzati solo attraverso lunghe durate contrattuali. Ciò che però rischia di "svuotare" di senso e significato il pregnante ruolo che, proprio in materia di pubblici contratti, è invece assegnato dalla Legge alle nuove SRR ed ai comuni consorziati.

Si aggiunga a tali considerazioni la necessità e l'importanza che l'assegnazione di nuovi contratti sia opportunamente preceduta, da un lato, dall'adozione del Capitolato Generale della Gestione Integrata dei Rifiuti previsto dall'art. 16 della L. per attendere " *agli affidamenti, alle gestione dirette ed alle concessioni esistenti oltreché in ordine a quelli futuri*" e dall'altro, dalla definizione (a cura di ciascuna S.R.R.) dello " *standard medio di riferimento per la Tia o per la Tarsu per i comuni compresi negli ATO*" (cfr. art. 15 citato).

Tali ultime disposizioni, chiaramente, vanno armonizzate con quanto previsto dal sopra richiamato art. 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n.166 (*Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici di rilevanza economica*).

Si evidenzia inoltre che la Giunta Regionale, con delibera n. 297 del 29.07.2010, ha disposto che le Società d'ambito operanti nel settore dei rifiuti si avvarranno dell'U.R.E.G.A per l'espletamento delle procedure d'appalto per l'affidamento di lavori di interesse e che a tal fine l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha già adottato specifici atti organizzativi al fine di dare attuazione nell'ambito della Regione Siciliana a quanto sancito dalla deliberazione di Giunta.

Articolo 19 commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Per quanto riguarda le tematiche attinenti alle risorse umane che dovranno transitare nelle S.R.R. , l'Assessorato Regionale dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, di concerto con ANCI e UPI, dovrà individuare il personale in servizio presso le Società o i Consorzi d'ambito alla data di entrata in vigore della legge e proveniente dai comuni, dalle province e dalla regione.

A tal fine, qualora non abbiano ancora provveduto, sono tenute a comunicare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare sulla G.U.R.S, all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità -Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti- l'elenco delle suddette unità di personale indicando le generalità degli interessati, i profili di appartenenza nonché le relative modalità di utilizzo.

In caso di mancata trasmissione, entro i suddetti termini, degli elenchi da parte delle Società o dei Consorzi d'ambito, l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità provvederà, in via sostitutiva, attraverso propri Commissari *ad acta*.

Giova evidenziare che la legge, nella fase di prima applicazione e quindi fino alla costituzione delle S.R.R. consente ai dipendenti già in servizio presso i comuni, presenti nella dotazione organica degli stessi, e transitati negli A.T.O., di rientrare nei comuni di appartenenza a semplice richiesta. Le rimanenti risorse umane che saranno utilizzate dalle S.S.R. dopo la loro costituzione verranno individuate, sulla base di criteri previamente concertati tra l'Amministrazione regionale, l'ANCI, l'UPI e le OO.SS., esclusivamente tra i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2009, presso le società d'ambito, i consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale partecipano gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento e il cui originario rapporto di lavoro dipendente e le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzati:

- 1) nel rispetto della normativa di riferimento e in particolare dell'art.45 della L.R. n. 2/2007 (che prevede l'obbligo delle procedure ad evidenza pubblica per le assunzioni nelle società d'ambito ed autorità d'ambito) e dell'art.6 della L.R. n. 6/2009 (che prevede il blocco delle assunzioni per il personale amministrativo fino alla definizione degli ambiti di cui all'art. 45 della L.R. n.2/2007);
- 2) in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata;
- 3) a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

La legge prescrive inoltre che in ogni S.R.R. il rapporto tra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e i rimanenti profili professionali non può essere inferiore al novanta per cento.

Detta disposizione è finalizzata ad evitare un eccesso di personale amministrativo e tecnico, rispetto ai profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Per effetto di tale disposizione, pertanto, una volta assunti nelle S.R.R., alle condizioni sopra descritte, i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'inquadramento dei rimanenti dipendenti potrà avvenire nei limiti in cui sia assicurato il rispetto della citata percentuale.

Oltre i citati casi le S.R.R. non potranno procedere, per almeno un triennio dalla data di entrata in vigore della legge, ad alcuna assunzione che potrà avvenire, successivamente, soltanto attraverso l'utilizzo di procedure di evidenza pubblica.

L'assunzione del citato personale da parte delle S.R.R. dovrà avvenire comunque non prima dell'affidamento a terzi del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui


all'articolo 15 della legge. previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche e esclusivamente per mansioni coerenti al profilo di inquadramento.

Il personale assunto, alle condizioni e secondo le modalità sopra specificate, sarà utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto individuati dalle S.R.R. secondo le modalità di cui all'articolo 15 della legge, che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e l'erogazione delle retribuzioni.

Inoltre il predetto personale può essere utilizzato dagli Enti locali, secondo le modalità previste dalla legge e/o dai contratti collettivi di categoria, per servizi aggiuntivi gestiti direttamente dagli stessi, indipendentemente dalle previsioni delle loro dotazioni organiche e sempre che siano rispettati i limiti derivanti dal patto di stabilità.

Sarà compito del liquidatore effettuare tutte le necessarie verifiche circa le modalità di assunzione e la loro rispondenza con i limiti posti dalla norma in argomento al fine di permettere l'individuazione in maniera puntuale del personale che dovrà transitare nelle nuove S.R.R.


IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Vincenzo Emanuele)



L'ASSESSORE

(Prefetto dott. Giosuè Marino)

NUOVA SUDDIVISIONE AMBITI TERRITORIALI



LEGENDA

- | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------------|
| | Agrigento Provincia Est | | Messina Area Metropolitana |
| | Agrigento Provincia Sud | | Messina Provincia |
| | Callanissetta Provincia Nord | | Palermo Area Metropolitana |
| | Callanissetta Provincia Sud | | Palermo Provincia Est |
| | Catania Area Metropolitana | | Palermo Provincia Ovest |
| | Catania Provincia Nord | | Ragusa Provincia |
| | Catania Provincia Sud | | Siracusa Provincia |
| | Enna Provincia | | Trapani Provincia Nord |
| | Isole Eolie | | Trapani Provincia Sud |



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Palermo, 03.07.2012

DIRIGENTE GENERALE

**PIANO DI INDIVIDUAZIONE DI
BACINI TERRITORIALI OTTIMALI DI DIMENSIONE DIVERSA DA
QUELLA PROVINCIALE
EX ART. 5 COMMA 2 E 2BIS L.R. 9/2010 E SS.MM.II.**



1. PREMESSA

La legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

L'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 regola l'assetto organizzativo del sistema integrato dei rifiuti in Sicilia, servizio pubblico locale di ambito sovracomunale e avente rilevanza economica.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 5, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n.244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, riconferma la suddivisione del territorio regionale negli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n.2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n.25.

Per effetto di tale previsione, quindi, il legislatore regionale ha articolato di norma il territorio regionale in ambiti territoriali ottimali di dimensioni coincidenti con quelle delle Province, aggiungendo ad essi un decimo bacino territoriale riguardante le Isole minori.

Per effetto dell'articolo 5 comma 1 legge regionale 8 aprile 2010 n.9 il territorio regionale è stato innanzitutto suddiviso nei seguenti 10 ambiti territoriali:

ATO 1 PALERMO

ATO 2 CATANIA

ATO 3 MESSINA

ATO 4 AGRIGENTO

ATO 5 CALTANISSETTA

ATO 6 ENNA

ATO 7 RAGUSA

ATO 8 SIRACUSA

ATO 9 TRAPANI

ATO 10 ISOLE MINORI

Il successivo comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 individua nel piano regionale di gestione dei rifiuti, documento di pianificazione di carattere generale che definisce i criteri e le modalità per la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti sul territorio regionale, la sede per il riscontro dell'adeguatezza della suddetta delimitazione territoriale.



La disciplina della suddivisione del territorio regionale in bacini territoriali ottimali è stata successivamente integrata dall'articolo 11, comma 66, della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale ha attribuito all'Amministrazione regionale la possibilità di modificare la delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27.

In particolare, con la legge 24 marzo 2012 n.27 di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, il legislatore nazionale, in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ha introdotto una specifica norma che riconosce alle Regioni la possibilità di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, purchè la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

Alla stregua di tale previsione, con il citato comma 66, dell'articolo 11, il Legislatore regionale, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza del servizio, ha attribuito all'Amministrazione regionale il potere di individuare bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, ulteriori rispetto agli ambiti già individuati con l'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, al fine di consentire la produzione di economie di scala e di differenziazione dallo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Ai sensi della citata disposizione i bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, ulteriormente individuabili nell'esercizio di tale facoltà da parte della regione, non possono superare il numero massimo di otto.

Il comma 67 dell'articolo 11, poi, con l'introduzione del comma 2 bis all'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha disciplinato il procedimento finalizzato alla individuazione da parte dell'Amministrazione regionale dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo anche, coerentemente alle disposizioni di legge nazionali, la partecipazione *ad adiuvandum* dei comuni e degli organismi associativi, già costituiti ai sensi dell'articolo 30 e segg. del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, come applicabile nell'ordinamento regionale, attraverso la presentazione di specifiche proposte.

In aderenza al citato dettato normativo e al fine di dare piena e immediata attuazione al nuovo modello di organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia, governato dalle S.R.R., l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, soggetto competente in materia, ha attivato il procedimento per l'individuazione dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale con la pubblicazione della circolare 16 maggio 2012 n.1 nella G.U.R.S. Parte I n.20 del 18 maggio 2012.

Con la citata circolare, in particolare, per favorire la partecipazione degli enti locali dell'Isola, interessati a proporre, in forma singola e associata, l'individuazione di uno specifico bacino territoriale di dimensione diversa da quella provinciale, sono state date loro specifiche indicazioni sul contenuto minimo delle istanze,



al fine di agevolare le scelte discrezionali di competenza dell'Amministrazione regionale, e sui termini di presentazione delle stesse.

Acquisite le proposte presentate dagli enti locali dell'Isola, in forma singola e associata, e tenuto conto delle stesse, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, tramite il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, ha proceduto a un approfondito studio finalizzato a verificare l'utilità, per il sistema regionale di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, della individuazione di specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale e la loro adeguatezza.

L'analisi è stata effettuata, in aderenza del combinato disposto dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n.138 come convertito in legge e dell'articolo 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 come introdotto dal comma 67 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

Al termine dell'attività istruttoria condotta dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, per le ragioni di carattere tecnico meglio rappresentate nel dettaglio nella relativa relazione, si ritiene più conforme alle effettive esigenze di efficienza, efficacia ed economicità del sistema regionale dei rifiuti la delimitazione territoriale descritta di seguito.

Si rappresenta infine che relativamente all'ATO 10 Isole Minori è stata ritenuto opportuno mantenere autonomia alle Isole Eolie, mentre per le altre Isole è stato ritenuto più adeguato accorparle agli ATO provinciali di riferimento riconfermando la vecchia delimitazione..

Tale delimitazione integrerà il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali, così come delimitati dall'Amministrazione regionale, il servizio di gestione integrata dei rifiuti sarà organizzato nelle forme e secondo le modalità generali di cui alla legge regionale 8 aprile 2010 n.9.

Si precisa che il presente provvedimento individua esclusivamente i bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale della Regione Siciliana. e non è un provvedimento di approvazione di nuove forme gestionali o di realizzazione di impianti diversi da quelle previste dalla L.R. 9/2010 e dalle indicazioni del Piano Regionale.



2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

Come detto l'analisi finalizzata alla individuazione di bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale è stata effettuata, in aderenza del combinato disposto dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n.138 come convertito in legge e dell'articolo 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 come introdotto dal comma 67 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

In particolare sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

a) Indicatori di differenziazione territoriale:

1. *ubicazione e dimensione del bacino;*
2. *dati demografici del bacino (es. abitanti residenti, densità abitativa, nuclei familiari, frazioni, utenze non domestiche ecc.);*
3. *tipologie urbanistiche prevalenti;*

b) Indicatori di differenziazione socio economico:

1. *viabilità e infrastrutture logistiche;*
2. *descrizione delle attività economiche e produttive prevalenti;*
3. *popolazione fluttuante e flussi turistici;*
4. *interventi di pianificazione di sviluppo locale presenti nel territorio (es. unione dei comuni, patti territoriali, piani energetici ecc.);*
5. *presenza di siti di interesse naturalistico, storico e artistico ecc.;*

c) Indicatori di differenziazione attinenti alle caratteristiche del servizio:

1. *produzione pro-capite dei rifiuti solidi urbani [Kg/(abxanno)] riferita all'anno 2011*
2. *percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2011*
3. *presenza e stato di attivazione di impianti pubblici o privati, di trattamento e/o recupero e/o smaltimento dei rifiuti;*
4. *autonomia delle discariche e potenzialità degli impianti di trattamento e/o recupero presenti nel territorio;*
5. *modalità attuali di svolgimento del servizio;*
6. *costo totale del servizio iscritto nel bilancio per l'anno 2011;*
7. *importo ruolo TARSU/TLA e ultimo anno di emissione;*
8. *livello di copertura e di riscossione della TARSU/TLA indicando il costo al metro quadrato delle varie tariffe applicate;*
9. *modalità attuale di riscossione della TARSU/TLA ed eventuali azioni di recupero dell'evasione/elusione.*



3. BACINI TERRITORIALI OTTIMALI DI DIMENSIONE DIVERSA DA QUELLA PROVINCIALE

Sulla base dei criteri sopra descritti, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria redatta dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, si è determinato il quadro di suddivisione dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale di seguito riportato nella tabella A con l'elencazione dei bacini e dei Comuni inclusi in essi, nonché dei dati demografici e di produzione di RSU.

TABELLA A

n.	Denominazione Bacino Territoriale Ottimale	POPOLAZIONE al 01/01/2011	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	Agrigento Provincia Ovest ATO 11	123.969	56.207	453,4
2	Caltanissetta Provincia Sud ATO 12	143.958	66.588	462,6
3	Catania Area Metropolitana ATO 13	714.662	435.780	609,8
4	Catania Provincia Sud ATO 14	144.555	56.255	389,2
5	Messina Area Metropolitana ATO 15	466.085	243.899	523,3
6	Palermo Area Metropolitana ATO 16	929.280	514.059	553,2
7	Palermo Provincia Est ATO 17	169.961	79.121	465,5
8	Trapani Provincia Nord ATO 18	298.836	149.115	499,0

**4. AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA**

Alla luce della suddetta individuazione il territorio della Regione Sicilia viene delimitato in diciotto ambiti territoriali di seguito riportati sempre con l'elencazione dei bacini e dei Comuni inclusi in essi, nonché dei dati demografici e di produzione di RSU.

TABELLA B

n.	Denominazione Bacino Territoriale Ottimale	POPOLAZIONE al 01/01/2011	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	Agrigento Provincia Est	330.033	160.098	485,1
2	Agrigento Provincia Ovest	123.969	56.207	453,4
3	Caltanissetta Provincia Nord	125.598	61.204	487,3
4	Caltanissetta Provincia Sud	143.958	66.588	462,6
5	Catania Area Metropolitana	724.038	441.472	609,8
6	Catania Provincia Nord	221.508	125.077	566,4
7	Catania Provincia Sud	144.555	56.255	389,2
8	Enna Provincia	172.485	71.369	413,8
9	Isole Eolie	13.920	11.729	842,6
10	Messina Area Metropolitana	466.085	243.899	523,3
11	Messina Provincia	173.732	74.676	429,8
12	Palermo Area Metropolitana	929.280	514.059	553,2
13	Palermo Provincia Est	169.961	79.121	465,5
14	Palermo Provincia Ovest	152.509	61.759	405,0
15	Ragusa Provincia	318.549	154.377	484,6
16	Siracusa Provincia	404.271	204.918	506,9
17	Trapani Provincia Nord	298.836	149.115	499,0
18	Trapani Provincia Sud	137.788	65.374	474,5
REGIONE SICILIANA		5.051.075	2.597.296	514,2



4.1. Agrigento Provincia Est

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	84001	Agrigento	59.175	34.221	578,3
2	84003	Aragona	9.626	4.201	436,4
3	84008	Camagra	2.076	1.065	512,8
4	84009	Cammarata	6.453	2.893	448,4
5	84010	Campobello di Licata	10.328	4.727	457,7
6	84011	Canicatti	35.097	16.699	475,8
7	84012	Casteltermini	8.487	3.750	441,9
8	84013	Castrofilippo	3.034	1.787	588,9
9	84016	Comitini	946	403	426,0
10	84017	Favara	33.857	14.906	440,3
11	84018	Grotte	5.911	2.622	443,6
12	84019	Joppolo Giancaxio	1.243	447	359,5
13	84020	Lampedusa e Linosa	6.299	5.007	794,8
14	84021	Licata	39.082	19.886	508,8
15	84024	Montallegro	2.557	1.537	600,9
16	84026	Naro	8.245	3.081	373,7
17	84027	Palma di Montechiaro	24.109	10.261	425,6
18	84028	Porto Empedocle	17.261	8.617	499,2
19	84029	Racalmuto	8.962	3.509	391,6
20	84030	Raffadali	12.924	5.281	408,6
21	84031	Ravanusa	12.751	4.998	392,0
22	84032	Realmondo	4.583	2.611	569,8
23	84036	San Giovanni Gemini	8.159	3.285	402,7
24	84037	Santa Elisabetta	2.769	1.179	425,7
25	84039	Sant'Angelo Muxaro	1.512	720	476,3
26	84042	Siculiana	4.587	2.404	524,2



4.2. Agrigento Provincia Ovest

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	84002	Alessandria della Rocca	3.109	996	320,4
2	84004	Bivona	3.952	1.283	324,6
3	84005	Burgio	2.801	923	329,6
4	84006	Calamonaci	1.387	423	305,0
5	84007	Caltabellotta	3.974	1.331	334,9
6	84014	Cattolica Eraclea	3.994	1.614	404,0
7	84015	Cianciana	3.539	1.162	328,3
8	84022	Lucca Sicula	1.905	598	314,1
9	84023	Menfi	12.812	6.343	495,1
10	84025	Montevago	3.039	1.065	350,4
11	84033	Ribera	19.589	9.190	469,2
12	84034	Sambuca di Sicilia	6.207	2.371	382,1
13	84035	San Biagio Platani	3.547	1.212	341,8
14	84038	Santa Margherita di Belice	6.647	2.262	340,3
15	84040	Santo Stefano Quisquina	4.965	1.585	319,3
16	84041	Sciacca	41.066	23.378	569,3
17	84043	Villafraanca Sicula	1.436	470	327,1



4.3. Caltanissetta Provincia Nord

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(nrxanno)]
1	85001	Acquaviva Platani	1.028	471,80	458,9
2	85002	Bompensiere	624	224,90	360,4
3	85004	Caltanissetta	60.267	34.454,30	571,7
4	85005	Campofranco	3.259	1.369,00	420,1
5	85008	Marianopoli	2.054	698,20	339,9
6	85010	Milena	3.201	1.320,30	412,5
7	85011	Montedoro	1.670	657,30	393,6
8	85012	Mussomeli	11.145	4.308,60	386,6
9	85016	San Cataldo	23.318	10.042,60	430,7
10	85017	Santa Caterina Villarmosa	5.751	2.311,00	401,8
11	85018	Serradifalco	6.371	2.733,80	429,1
12	85020	Sutera	1.471	512,80	348,6
13	85021	Vallelunga Pratameno	3.687	1.420,20	385,2
14	85022	Villalba	1.752	679,60	387,9



4.4. Caltanissetta Provincia Sud

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	85003	Butera	4.992	2.461,00	493,0
2	85006	Delia	4.558	1.732,00	380,0
3	85007	Gela	77.360	37.958,00	490,7
4	85009	Mazzarino	11.946	5.188,00	434,3
5	85013	Niscemi	26.496	10.913,00	411,9
6	85015	Riesi	11.232	5.141,00	457,7
7	85019	Sommatino	7.374	3.195,00	433,3



4.5. Catania area metropolitana

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	87001	Aci Bonaccorsi	3.223	1.285,00	398,7
2	87002	Aci Castello	18.031	11.071,00	614,0
3	87003	Aci Catena	28.920	13.132,00	454,1
4	87005	Aci Sant'Antonio	17.610	10.426,00	592,0
5	87007	Belpasso	25.404	12.554,71	494,2
6	87008	Biancavilla	23.947	8.374,17	349,7
7	87012	Camporotondo Etneo	4.464	1.400,47	313,7
8	87015	Catania	293.458	224.167,52	763,9
9	87019	Gravina di Catania	27.363	12.822,78	468,6
10	87024	Mascalucia	29.056	19.597,40	674,5
11	87026	Milo	1.089	828,00	760,3
12	87029	Misterbianco	49.424	24.343,46	492,5
13	87030	Motta Sant'Anastasia	11.924	4.504,57	377,8
14	87031	Nicolosi	7.229	3.666,59	507,2
15	87033	Paternò	49.578	22.053,26	444,8
16	87034	Pedara	13.087	8.469,85	647,2
17	87041	San Giovanni la Punta	22.490	11.434,71	508,4
18	87042	San Gregorio di Catania	11.604	7.026,12	605,5
19	87044	San Pietro Clarenza	7.160	1.677,92	234,3
20	87045	Sant'Agata li Battiati	9.396	7.840,38	834,4
21	87046	Sant'Alfio	1.663	876,00	526,8
22	87047	Santa Maria di Licodia	7.108	2.028,78	285,4
23	87050	Trecastagni	10.475	7.888,00	753,0
24	87051	Tremestieri Etneo	21.460	9.061,64	422,3
25	87052	Valverde	7.760	3.577,00	461,0
26	87053	Viagrande	8.090	4.526,00	559,5
27	87058	Ragalna	3.649	1.146,81	314,3
28	87055	Zafferana Etnea	9.376	5.692,00	607,1



4.6. Catania Provincia Nord

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	87004	Acireale	53.122	33.665,00	633,7
2	87006	Adrano	36.779	14.596,73	396,9
3	87009	Bronte	19.437	7.544,00	388,1
4	87010	Calatabiano	5.437	3.666,00	674,3
5	87014	Castiglione di Sicilia	3.366	2.108,00	626,3
6	87016	Fiumefreddo di Sicilia	9.835	7.322,00	744,5
7	87017	Giarre	27.785	17.292,00	622,4
8	87021	Linguaglossa	5.462	2.590,00	474,2
9	87022	Maletto	4.061	1.399,00	344,5
10	87023	Mascali	13.864	8.286,00	597,7
11	87035	Piedimonte Etneo	4.106	2.231,00	543,4
12	87038	Randazzo	11.186	5.028,00	449,5
13	87039	Riposto	14.981	12.942,00	863,9
14	87048	Santa Venerina	8.405	4.924,00	585,8
15	87057	Maniace	3.682	1.483,00	402,8



4.7. Catania Provincia sud

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	87011	Caltagirone	39.573	15.394,03	389,0
2	87013	Castel di Iudica	4.726	1.835,16	388,3
3	87018	Grammichele	13.404	5.231,10	390,3
4	87020	Licodia Eubea	3.058	1.186,90	388,1
5	87025	Militello in Val di Catania	7.933	3.080,75	388,3
6	87027	Mineo	5.349	2.078,44	388,6
7	87028	Mirabella Imbaccari	5.435	2.156,18	396,7
8	87032	Palagonia	16.547	6.407,51	387,2
9	87036	Raddusa	3.285	1.275,13	388,2
10	87037	Ramacca	10.859	4.198,09	386,6
11	87040	San Cono	2.883	1.131,72	392,5
12	87043	San Michele di Ganzaria	3.580	1.418,14	396,1
13	87049	Scordia	17.266	6.719,58	389,2
14	87054	Vizzini	6.656	2.625,27	394,4
15	87056	Mazzarrone	4.001	1.516,86	379,1



4.8. Enna Provincia

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	86001	Agira	8.282	3.250,00	392,4
2	86002	Aidone	5.083	1.858,00	365,5
3	86003	Assoro	5.389	1.568,00	291,0
4	86004	Barrafranca	13.053	5.838,00	447,3
5	86005	Calascibetta	4.685	1.904,00	406,4
6	86006	Catenanuova	5.079	1.934,00	380,8
7	86007	Centuripe	5.645	2.073,00	367,2
8	86008	Cerami	2.196	789,00	359,3
9	86009	Enna	27.850	13.477,00	483,9
10	86010	Gagliano Castelferrato	3.731	1.306,00	350,0
11	86011	Leonforte	13.954	5.431,00	389,2
12	86012	Nicosia	14.547	5.214,00	358,4
13	86013	Nissoria	3.011	1.156,00	383,9
14	86014	Piazza Armerina	20.998	10.435,00	497,0
15	86015	Pietraperzia	7.277	3.285,00	451,4
16	86016	Regalbuto	7.512	2.703,00	359,8
17	86017	Sperlinga	895	294,00	328,5
18	86018	Troina	9.704	3.483,00	358,9
19	86019	Valguarnera Caropepe	8.281	3.186,00	384,7
20	86020	Villarosa	5.313	2.185,00	411,3



4.9. Isole Eolie

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	83037	Leni	697	344,33	494,0
2	83041	Lipari	11.386	9.953,64	874,2
3	83043	Malfa	943	622,05	659,7
4	83087	Santa Marina Salina	894	808,64	904,5



4.10. Messina area metropolitana

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	83002	Ali	834	244,00	292,6
2	83003	Ali Terme	2.581	1.313,00	508,7
3	83004	Antillo	966	384,00	397,5
4	83005	Barcellona Pozzo di Gotto	41.897	20.749,00	495,2
5	83012	Casalvecchio Siculo	945	264,00	279,4
6	83015	Castelmola	1.082	573,10	529,7
7	83016	Castroreale	2.654	751,00	283,0
8	83018	Condò	495	198,00	400,0
9	83021	Fiumedinisi	1.545	474,00	306,8
10	83024	Forza d'Agrò	922	713,00	773,3
11	83027	Furci Siculo	3.405	1.639,00	481,4
12	83028	Furnari	3.671	2.814,00	766,5
13	83029	Gaggi	3.149	1.658,00	526,5
14	83031	Gallodoro	389	169,00	434,4
15	83032	Giardini-Naxos	9.647	8.721,00	904,0
16	83035	Gualtieri Sicaminò	1.846	964,00	522,2
17	83036	Itala	1.675	607,00	362,4
18	83038	Letojanni	2.767	2.842,00	1.027,1
19	83040	Limina	912	547,80	600,7
20	83045	Mandanici	653	262,00	401,2
21	83047	Merì	2.407	862,00	358,1
22	83048	Messina	242.503	122.136,00	503,6
23	83049	Milazzo	32.601	18.065,00	554,1
24	83054	Monforte San Giorgio	2.911	1.276,00	438,3
25	83055	Mongiuffi Melia	670	213,00	317,9
26	83061	Nizza di Sicilia	3.782	1.746,00	461,7
27	83064	Pace del Mela	6.414	4.266,00	665,1
28	83065	Pagliara	1.251	367,00	293,4
29	83071	Roccafiorita	232	87,00	375,0
30	83072	Roccalumera	4.270	2.855,00	668,6
31	83073	Roccalvaldina	1.173	455,00	387,9
32	83076	Rometta	6.694	4.275,00	638,6
33	83077	San Filippo del Mela	7.291	3.304,00	453,2
34	83080	San Pier Niceto	2.976	1.880,00	631,7
35	83085	Sant'Alessio Siculo	1.525	1.118,00	733,1
36	83086	Santa Lucia del Mela	4.794	1.823,00	380,3
37	83089	Santa Teresa di Riva	9.296	5.117,00	550,5
38	83092	Saponara	4.089	1.852,00	452,9
39	83093	Savoca	1.824	683,00	374,5
40	83094	Scaletta Zanclea	2.345	1.071,00	456,7
41	83096	Spadafora	5.247	2.309,00	440,1
42	83097	Taormina	11.076	9.470,00	855,0
43	83098	Torregrotta	7.400	3.271,00	442,0
44	83103	Vaidina	1.290	593,00	459,7
45	83104	Venetico	3.855	1.927,00	499,9
46	83105	Villafranca Tirrena	8.931	3.586,00	401,5
47	83106	Terme Vigliatore	7.203	3.405,00	472,7



4.11. Messina Provincia

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	83001	Alcara li Fusi	2.116	771,20	364,5
2	83006	Basicò	692	280,00	404,6
3	83007	Brolo	5.846	2.709,00	463,4
4	83008	Capizzi	3.389	933,99	275,6
5	83009	Capo d'Orlando	13.221	8.095,55	612,3
6	83010	Capri Leone	4.566	1.737,40	380,5
7	83011	Caronia	3.426	1.521,20	444,0
8	83013	Castel di Lucio	1.390	346,19	249,1
9	83014	Castell'Umberto	3.337	897,25	268,9
10	83017	Cesarò	2.585	800,70	309,7
11	83019	Falcone	2.927	1.615,00	551,8
12	83020	Ficarra	1.593	396,29	248,8
13	83022	Floresta	542	202,32	373,3
14	83023	Fondachelli-Fantina	1.113	593,00	532,8
15	83025	Francavilla di Sicilia	4.084	1.937,00	474,3
16	83026	Frazzanò	804	231,36	287,8
17	83030	Galati Mamertino	2.843	795,49	279,8
18	83033	Gioiosa Marea	7.209	3.596,00	498,8
19	83034	Graniti	1.547	498,00	321,9
20	83039	Librizzi	1.812	726,00	400,7
21	83042	Longi	1.583	515,72	325,8
22	83044	Malvagna	821	327,00	398,3
23	83046	Mazzarrà Sant'Andrea	1.589	581,00	365,6
24	83050	Militello Rosmarino	1.337	388,14	290,3
25	83051	Mirto	1.016	417,67	411,1
26	83052	Mistretta	5.079	2.133,42	420,0
27	83053	Moio Alcantara	753	449,00	596,3
28	83056	Montagnareale	1.676	528,00	315,0
29	83057	Montalbano Elicona	2.488	1.143,00	459,4
30	83058	Motta Camastra	894	416,00	465,3
31	83059	Motta d'Affermo	850	326,41	384,0
32	83060	Naso	4.107	1.520,59	370,2
33	83062	Novara di Sicilia	1.447	745,00	514,9
34	83063	Oliveri	2.168	1.622,00	748,2
35	83066	Patti	13.611	7.050,00	518,0
36	83067	Pettineo	1.454	403,53	277,5
37	83068	Piraino	4.044	1.794,00	443,6
38	83069	Raccuja	1.147	404,50	352,7
39	83070	Reitano	878	649,48	739,7
40	83074	Roccella Valdemone	714	270,00	378,2
41	83075	Rodi Milici	2.213	1.124,00	507,9
42	83078	San Fratello	4.003	1.453,74	363,2
43	83079	San Marco d'Alunzio	2.082	587,24	282,1
44	83081	San Piero Patti	3.136	1.187,00	378,5
45	83082	San Salvatore di Fitalia	1.424	497,51	349,4
46	83083	Santa Domenica Vittoria	1.079	463,00	429,1



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
47	83084	Sant'Agata di Militello	13.190	6.079,52	460,9
48	83088	Sant'Angelo di Brolo	3.330	1.410,00	423,4
49	83090	San Teodoro	1.426	455,37	319,3
50	83091	Santo Stefano di Camastra	4.533	1.644,26	362,7
51	83095	Sinagra	2.781	1.043,32	375,2
52	83099	Tortorici	6.785	2.365,66	348,7
53	83100	Tripi	943	482,00	511,1
54	83101	Tusa	3.082	1.093,86	354,9
55	83102	Ucria	1.133	336,57	297,1
56	83107	Acquedolci	5.652	2.465,54	436,2
57	83108	Torrenova	4.242	1.619,55	381,8



4.12. Palermo area metropolitana

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	82005	Altofonte	10.316	3.973,07	385,1
2	82006	Bagheria	56.336	27.435,86	487,0
3	82007	Balestrate	6.598	3.476,59	526,9
4	82009	Belmonte Mezzagno	11.146	3.708,40	332,7
5	82013	Borgetto	7.237	3.065,27	423,6
6	82020	Capaci	10.623	6.047,19	569,3
7	82021	Carini	36.106	23.580,56	653,1
8	82023	Casteldaccia	11.233	5.422,75	482,8
9	82031	Cinisi	12.047	6.822,21	566,3
10	82035	Ficarazzi	11.997	5.128,81	427,5
11	82038	Giardinello	2.260	935,72	414,0
12	82043	Isola delle Femmine	7.336	4.838,15	659,5
13	82050	Montelepre	6.459	2.377,55	368,1
14	82053	Palermo	655.875	372.805,90	568,4
15	82054	Partinico	31.885	16.317,40	511,8
16	82067	Santa Flavia	10.957	5.825,96	531,7
17	82071	Terrasini	11.696	7.625,04	651,9
18	82072	Torretta	4.157	1.414,90	340,4
19	82074	Trappeto	3.250	2.208,00	679,4
20	82075	Ustica	1.332	720,50	540,9
21	82079	Villabate	20.434	10.329,53	505,5



4.13. Palermo Provincia est

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	82001	Alia	3.907	1.361,39	348,4
2	82002	Alimena	2.187	799,15	365,4
3	82003	Aliminusa	1.334	414,73	310,9
4	82004	Altavilla Milicia	7.177	4.967,35	692,1
5	82008	Baucina	2.008	996,45	496,2
6	82012	Bompietro	1.503	454,10	302,1
7	82014	Caccamo	8.382	2.834,25	338,1
8	82015	Caltavuturo	4.219	1.571,07	372,4
9	82016	Campofelice di Fitalia	553	167,35	302,6
10	82017	Campofelice di Roccella	6.939	5.289,78	762,3
11	82022	Castelbuono	9.301	3.681,99	395,9
12	82024	Castellana Sicula	3.612	1.408,08	389,8
13	82026	Cefalà Diana	1.014	442,19	436,1
14	82027	Cefalù	13.807	9.662,29	699,8
15	82028	Cerda	5.369	2.007,09	373,8
16	82030	Ciminna	3.877	1.369,48	353,2
17	82032	Collesano	4.118	1.715,81	416,7
18	82036	Gangi	7.102	2.200,59	309,9
19	82037	Geraci Siculo	1.943	624,88	321,6
20	82041	Gratteri	1.016	352,57	347,0
21	82042	Isnello	1.638	456,20	278,5
22	82044	Lascari	3.489	1.864,51	534,4
23	82047	Mezzojuso	2.985	1.230,95	412,4
24	82051	Montemaggiore Belsito	3.574	1.024,17	286,6
25	82055	Petralia Soprana	3.469	1.222,19	352,3
26	82056	Petralia Sottana	2.980	1.136,73	381,5
27	82058	Polizzi Generosa	3.656	1.503,34	411,2
28	82059	Pollina	3.070	1.471,73	479,4
29	82065	San Mauro Castelverde	1.896	583,23	307,6
30	82068	Sciara	2.856	944,20	330,6
31	82069	Sclafani Bagni	454	239,42	527,4
32	82070	Termini Imerese	27.702	14.673,79	529,7
33	82073	Trabia	9.682	5.527,05	570,9
34	82076	Valledolmo	3.753	1.290,48	343,9
35	82077	Ventimiglia di Sicilia	2.108	945,12	448,3
36	82080	Villafrati	3.377	1.253,69	371,2
37	82081	Scillato	637	280,32	440,1
38	82082	Blufi	1.094	458,51	419,1
39	85014	Resuttano	2.173	694,90	319,8



4.14. Palermo Provincia Ovest

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	82010	Bisacchino	4.882	1.618,76	331,6
2	82011	Bolognetta	4.096	3.012,98	735,6
3	82018	Campofiorito	1.353	397,27	293,6
4	82019	Camporeale	3.489	1.470,75	421,5
5	82025	Castronovo di Sicilia	3.213	1.060,23	330,0
6	82029	Chiusa Sclafani	2.994	1.243,63	415,4
7	82033	Contessa Entellina	1.917	647,54	337,8
8	82034	Corleone	11.373	4.119,36	362,2
9	82039	Giuliana	2.087	749,50	359,1
10	82040	Godrano	1.175	400,22	340,6
11	82045	Lercara Friddi	6.984	3.584,92	513,3
12	82046	Marineo	6.791	2.331,47	343,3
13	82048	Misilmeri	28.074	10.971,39	390,8
14	82049	Monreale	38.204	15.491,74	405,5
15	82052	Palazzo Adriano	2.262	752,14	332,5
16	82057	Piana degli Albanesi	6.018	2.494,52	414,5
17	82060	Prizzi	5.152	1.820,93	353,4
18	82061	Roccamena	1.604	547,66	341,4
19	82062	Roccapalumba	2.680	1.067,28	398,2
20	82063	San Cipirello	5.473	2.134,77	390,1
21	82064	San Giuseppe Jato	8.799	3.629,60	412,5
22	82066	Santa Cristina Gela	927	543,50	586,3
23	82078	Vicari	2.962	1.668,70	563,4



4.15. Ragusa Provincia

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	88001	Acate	9.793	4.320	441,1
2	88002	Chiaramonte Gulfi	8.218	3.771	458,9
3	88003	Comiso	30.577	12.513	409,2
4	88004	Giarratana	3.172	1.775	559,7
5	88005	Ispica	15.554	8.852	569,1
6	88006	Modica	55.196	24.932	451,7
7	88007	Monterosso Almo	3.229	1.419	439,5
8	88008	Pozzallo	19.234	8.548	444,4
9	88009	Ragusa	73.743	37.871	513,6
10	88010	Santa Croce Camerina	9.945	6.654	669,1
11	88011	Scicli	26.556	14.704	553,7
12	88012	Vittoria	63.332	29.018	458,2



4.16. Siracusa Provincia

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	89001	Augusta	34.539	23.463	679,3
2	89002	Avola	31.827	15.782	495,9
3	89003	Buccheri	2.148	928	431,9
4	89004	Buscemi	1.147	464	404,7
5	89005	Canicattini Bagni	7.355	3.270	444,6
6	89006	Carlentini	17.587	6.878	391,1
7	89007	Cassaro	819	370	452,0
8	89008	Ferla	2.599	1.055	406,0
9	89009	Floridia	23.050	9.915	430,2
10	89010	Francofonte	12.392	5.555	448,3
11	89011	Lentini	24.017	11.156	464,5
12	89012	Melilli	13.304	7.144	537,0
13	89013	Noto	24.047	12.680	527,3
14	89014	Pachino	21.990	10.911	496,2
15	89015	Palazzolo Acreide	9.061	3.928	433,5
16	89016	Rosolini	21.798	8.371	384,0
17	89017	Siracusa	123.850	71.842	580,1
18	89018	Solarino	7.820	3.531	451,5
19	89019	Sortino	8.955	3.722	415,6
20	89020	Portopalo di Capo Passero	3.818	249	65,2
21	89021	Priolo Gargallo	12.148	3.704	304,9



4.17. Trapani Provincia nord

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	81001	Alcamo	45.835	20.859	455,1
2	81002	Buseto Palizzolo	3.095	1.322	427,2
3	81003	Calatafimi-Segesta	7.055	2.874	407,4
4	81005	Castellammare del Golfo	15.293	9.230	603,5
5	81007	Custonaci	5.449	2.786	511,3
6	81008	Erice	28.583	11.398	398,8
7	81009	Favignana	4.314	3.394	786,7
8	81011	Marsala	82.774	38.956	470,6
9	81013	Paceco	11.429	4.208	368,2
10	81014	Pantelleria	7.846	4.536	578,1
11	81020	San Vito Lo Capo	4.366	5.025	1.150,9
12	81021	Trapani	70.622	38.374	543,4
13	81022	Valderice	12.175	6.152	505,3



4.18. Trapani Provincia Sud

	COD. ISTAT	COMUNE	ABITANTI	RSU [t/anno]	Procapite [kg/(abxanno)]
1	81004	Campobello di Mazara	10.812	5.191	480,1
2	81006	Castelvetrano	30.735	15.916	517,8
3	81010	Gibellina	4.298	1.722	400,7
4	81012	Mazara del Vallo	51.492	26.455	513,8
5	81015	Partanna	11.168	4.089	366,1
6	81016	Poggioreale	1.576	535	339,5
7	81017	Salaparuta	1.741	580	333,1
8	81018	Salemi	10.998	4.919	447,3
9	81019	Santa Ninfa	5.125	1.927	376,0
10	81023	Vita	2.169	591	272,4
11	81024	Petrosino	7.674	3.449	449,4

D.A. n. 325

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

L'Assessore per l'energia e per i servizi di pubblica utilità

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTI gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108 funzioni attribuite alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997";
- VISTO il D.lgs. 3.04.2010 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, intitolato "Norme in materia ambientale";
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti";
- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 5.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni recante il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19";
- VISTA la legge regionale 8.04.2010 n. 9 intitolata "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO l'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. n.9/2010 rubricato "Competenze della Regione" a tenore del quale "la Regione esercita le competenze di cui all'art. 196 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 anche provvedendo:....e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello schema degli atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, d'ora in avanti S.R.R., di cui all'art. 6".
- VISTO l'art. 7 della l.r. n.9/2010 che testualmente statuisce "L'Assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita l'associazione di province e comuni, adotta con proprio decreto lo schema tipo di atto costitutivo e di statuto della S.R.R.....";
- VISTA la legge regionale n. 11/2010 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" ed, in particolare, il Titolo IV artt. 45, 46, 47, 48;



VISTA la legge regionale 7/01/2011 n.1, recante il titolo "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2011", ed in particolare l'art. 3;

VISTE le linee-guida emanate con circolare n. 2/2010 adottata dall'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, pubblicata sulla GURS in data 31.12.2010 al n. 57;

VISTE le linee-guida emanate con la circolare n. 3/2010 adottata dall'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, pubblicata sulla GURS in data 31.12.2010 al n. 57;

CONSIDERATO che gli schemi tipo di atto costitutivo e statuto predisposti e condivisi dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana e dal Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti sono stati trasmessi al Presidente della Regione ed alla Segreteria della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, per gli adempimenti di cui agli artt.2 e 7 della l.r. n.9/2010;

CONSIDERATO che la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, nelle sedute in cui è stata convocata, rispettivamente in data 30 luglio 2010 e in data 9 agosto 2010, non ha espresso il parere previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. n.9/2010, non essendo stato raggiunto il numero legale per ritenere validamente costituite le sedute di che trattasi;

VISTE le note prot. n. 34133 del 7/09/2010 e n.1421 del 17/01/2011 con le quali, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ha richiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sullo schema tipo di atto costitutivo e statuto delle costituende S.R.R.;

VISTO il parere interlocutorio n. 1024 del 12/10/2010 con il quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha, tra l'altro, evidenziato l'opportunità di trasmettere nuovamente gli atti alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali per l'acquisizione del parere di competenza;

CONSIDERATO che la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali riunitasi in seconda convocazione il 29/12/2010 non ha raggiunto il numero legale e, pertanto, la mancata espressione del parere è da considerarsi come nulla osta a procedere;

VISTO il parere n. 1024 espresso nell'adunanza del 1/02/2011 con il quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa definitivamente comunica le proprie osservazioni;

CONSIDERATO che per espressa dichiarazione del Consiglio di Giustizia Amministrativa il citato parere ha natura non vincolante;

A. N. 325.



gli schemi tipo definitivi di atto costitutivo e statuto predisposti dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana e condivisi dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in coerenza con il parere citato, giusto verbale del 15.3.2011;

RITENUTO che può procedersi all'adozione degli schemi tipo di atto costitutivo e statuto delle costituende Società consortili per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ai sensi dell'art 7 comma 1 l.r. 9/2010;

DECRETA

Art. 1

Sono adottati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 comma 1 della l.r. n.9/2010, gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituende Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti che sono allegati al presente decreto sub A) e B) per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché nel sito web dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità-Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti ed, inoltre, trasmesso alle Province regionali ai sensi di legge.


Palermo, li 22 MAR 2011

La presente copia composta di n. 02
fogli è conforme all'originale

I Funzionari
Avv. Isabella Conte
Avv. Germana Mormino

Il Dirigente Generale
Dott. Vincenzo Emanuele

23 MAR 2011



Assessore
Giuseppe Marino





GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Lunedì, 12 aprile 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 aprile 2010, n. 9.

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. pag. 1

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 aprile 2010, n. 9.

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OGGETTO, FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Oggetto della presente legge è la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. Finalità della presente legge sono le seguenti:

- a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità;
- b) promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all'origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione;
- c) promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

d) promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali;

e) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali;

f) incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali;

g) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente;

h) favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;

i) riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso soggetti diversi, ai sensi dell'articolo 4;

l) valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;

m) rendere compatibile l'equilibrio economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della TARSU o della TIA, avuto riguardo alla necessità di tutelare con misure di perequazione le fasce sociali più deboli e di ridurre l'evasione e la elusione fiscale in materia.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi attraverso l'autosufficienza degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) di cui all'articolo 200 del decreto legislativo n. 152/2006. Per i rifiuti speciali si applica, per quanto

possibile ed ambientalmente conveniente, il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento, tenendo conto del contesto geografico, delle eventuali condizioni di crisi ambientale o della necessità di impianti specializzati. Il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che verifichi l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 e nella normativa statale e comunitaria vigente.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. Nel rispetto delle linee guida e dei criteri generali di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione esercita le competenze di cui all'articolo 196 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 anche provvedendo:

a) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

b) all'adozione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;

c) alla verifica di conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti dei piani d'ambito di cui all'articolo 10;

d) al rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, nonché dell'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, secondo le disposizioni statali e comunitarie, e sulla base di quanto stabilito dal piano regionale di gestione dei rifiuti;

e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello schema degli atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, d'ora in avanti S.R.R., di cui all'articolo 6;

f) alla determinazione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dei criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore:

1) dei proprietari degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, operanti alla data del 31 dicembre 2009, da conferire in disponibilità totale o parziale alle S.R.R., rapportandole all'uso storico dell'impianto, ossia alla quantità dei rifiuti trattati, agli investimenti effettuati per la realizzazione degli impianti medesimi al netto delle risorse pubbliche investite per la realizzazione degli stessi ed ai relativi ammortamenti nonché ai costi di gestione in fase post-operativa;

2) dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi alle discariche o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti;

g) all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione all'esercizio delle attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti, previste dagli articoli 208, 210 e 211 del decreto legislativo n. 152/2006;

h) alla definizione degli standard minimi da inserire nel bando e nel capitolato e all'adozione di uno schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

i) all'elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;

j) alla determinazione degli interventi finanziari necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti che dovranno essere finalizzati alla riduzione della tariffa sostenuta dai cittadini;

k) alla determinazione degli interventi a favore della realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 211 del decreto legislativo n. 152/2006;

l) al monitoraggio, programmazione e controllo in ausilio all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 206 bis del decreto legislativo n. 152/2006;

m) all'adozione, nei casi previsti, degli interventi di controllo sostitutivo;

n) all'autorizzazione a smaltire, per un periodo limitato, rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi nei casi previsti dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006;

o) all'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi come definiti dalla vigente normativa;

p) all'attivazione, per gli aspetti di propria competenza, dei centri di raccolta nazionale individuati ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità definisce con proprio decreto:

a) le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo di garantire la massima diffusione e concertazione non vincolante sulle decisioni in materia di gestione dei rifiuti;

b) le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti necessarie all'attuazione della presente legge.

3. Fatta salva ogni diversa previsione espressa, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, adotta con decreto del dirigente generale tutti i provvedimenti applicativi inerenti alle attribuzioni affidate all'Amministrazione regionale in forza della presente legge. In particolare, con decreto del dirigente generale:

a) sono rilevati i livelli impositivi applicati nei singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di accertare e valutare, per ogni ambito, la congruenza fra l'imposizione tributaria applicata ed i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) sono rilevati i livelli applicati della tariffa per lo smaltimento, il trattamento ed il recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché delle misure compensative, sulla base dei criteri di cui alla lettera f) del comma 1, al fine di accertare la congruenza fra i costi dell'impianto e la tariffa determinata;

c) sono indicati i criteri e gli standard minimi e massimi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, predisponendo altresì bando, capitolato e contratto di servizio tipo sulla base dei quali hanno luogo le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, nonché la stipula dei relativi contratti d'appalto.

Art. 3.

Competenze delle province

1. La provincia esercita le funzioni di cui all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche

provvedendo nell'ambito della propria competenza alle seguenti funzioni:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;

d) l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto legislativo n. 152/2006, sentiti la S.R.R. territorialmente competente ed i comuni. Le province possono istituire, ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 93, l'Osservatorio provinciale sui rifiuti, per coadiuvare le funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvedendo ai relativi adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili;

e) la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, integrando tale registro con i dati relativi agli impianti comunque autorizzati ed operativi presenti sul proprio territorio, ed inviando i relativi dati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ed all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A. Sicilia);

f) la stipula, previa approvazione dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all'interno dei confini dell'ambito territoriale ottimale.

2. Il presidente della provincia adotta le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché per tutte le tematiche che esulino dal territorio di un singolo comune e che ricadano nell'ambito del territorio provinciale, ove non altrimenti attribuite.

3. Per le attività di propria competenza la provincia si avvale del supporto tecnico scientifico dell'ARPA Sicilia, rimborsando i soli costi sostenuti dalla predetta Agenzia e con espresso divieto del ricorso a soggetti esterni salvo apposite convenzioni con altre strutture pubbliche o universitarie che si impegnino a stipulare accordi economici di consulenza e prestazioni alle medesime condizioni praticate dall'ARPA Sicilia.

4. La provincia invia ogni trimestre alla Regione le informazioni e i dati autorizzativi ed ogni anno redige ed invia alla Regione una relazione sulle attività svolte.

Art. 4.

Competenze dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche

provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2.

2. Ai sensi del comma 1 i comuni:

a) stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all'articolo 15 dalle S.R.R.;

b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale;

c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;

d) provvedono, altresì, all'adozione della delibera di cui all'articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;

e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all'articolo 194, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle S.R.R.;

f) adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito;

g) adottano per quanto di competenza disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti;

h) provvedono all'abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei rifiuti;

i) esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e prescrivono le disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;

j) emanano le ordinanze per l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di qualità;

k) regolamentano, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione;

l) prevedono, di concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione secco umido, e per lo smaltimento, riciclo e riutilizzo dei rifiuti;

m) promuovono attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata;

n) verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche attraverso un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici.

3. I comuni rappresentanti almeno il 20 per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono promuovere la valutazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'Assessorato medesimo assume le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per ulteriori sessanta giorni, ove necessario per esigenze istruttorie. Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si intendono definitivamente assentiti, fatta salva la facoltà di impugnazione per le singole amministrazioni comunali.

4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell'ambito del territorio comunale.

5. Nell'ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il controllo sulla qualità e l'economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Titolo II

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Art. 5.

Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti

1. Sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della presente legge, sono confermati gli Ambiti territoriali ottimali costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25. Essi sono i seguenti:

- a) ATO 1 - PALERMO;
- b) ATO 2 - CATANIA;
- c) ATO 3 - MESSINA;
- d) ATO 4 - AGRIGENTO;
- e) ATO 5 - CALTANISSETTA;
- f) ATO 6 - ENNA;
- g) ATO 7 - RAGUSA;
- h) ATO 8 - SIRACUSA;
- i) ATO 9 - TRAPANI;
- l) ATO 10 - ISOLE MINORI.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, comunicato ai comuni ed alle province interessate, costituisce, sulla base di un dettagliato studio sul punto, la sede per il riscontro dell'adeguatezza della nuova delimitazione degli ATO rispetto agli obiettivi generali del piano stesso. Il numero complessivo degli ATO non può comunque eccedere quello di cui al comma 1.

3. I singoli comuni appartenenti all'ATO, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, possono richiedere il passaggio ad un diverso ATO, secondo quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Il passaggio è disposto mediante decreto

dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa istruttoria da parte del competente dipartimento ed è adottato entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta, che si intende assentita nel caso di infruttuoso decorso del termine.

Art. 6.

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti', con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati.

3. Le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. sono determinate nel seguente modo:

a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

4. Gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

5. La S.R.R., nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, individua uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli ambiti territoriali ottimali, come introdotti dalla presente legge.

6. Nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale al 31 dicembre 2007, secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.

7. Per il funzionamento della S.R.R. si applicano le norme del codice civile. L'amministrazione ed il controllo sulle società sono disciplinati altresì dagli atti costitutivi e statuti che si conformano alle previsioni di cui alla presente legge.

8. Gli atti adottati dalla S.R.R. sono pubblicati per intero sul sito web della stessa.

Art. 7.

Avvio operativo delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R.

1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentite le associazioni di province e comuni, adotta con proprio decreto lo schema-tipo di atto costitutivo e di statuto della S.R.R., predisposti dall'Ufficio legislativo e legale della Regione che si avvale a tal fine del

supporto tecnico del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, trasmettendoli alla provincia per l'ulteriore invio ai comuni interessati.

2. Gli enti locali appartenenti all'ATO sono convocati dalla provincia entro i successivi sessanta giorni per l'assemblea di insediamento e per l'approvazione della convenzione e dello statuto.

3. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione degli atti di cui al comma 2 la S.R.R. elegge i propri organi. Con l'elezione degli organi la S.R.R. è costituita.

4. Il patrimonio delle S.R.R. comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2.

5. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni comune in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione, che determinano altresì la ripartizione fra i comuni delle quote di finanziamento delle S.R.R.

6. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.

8. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

9. La dotazione organica della S.R.R. è adottata dagli organi della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni. La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

10. Con il decreto di cui al comma 9 sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 nonché dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

11. I termini di cui al presente articolo hanno natura perentoria e in caso di inosservanza danno luogo ad intervento sostitutivo con le modalità di cui all'articolo 14.

Art. 8.

Funzioni delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

1. La S.R.R. esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15.

2. La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center senza oneri aggiuntivi per la S.R.R.

3. La S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste.

4. La S.R.R. attua attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

5. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE

Art. 9.

Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e la S.R.R. con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. La pianificazione regionale definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità.

3. Il piano di cui al comma 1 fissa gli obiettivi inerenti ai livelli di raccolta differenziata, indicando altresì le categorie merceologiche dei rifiuti prodotti. Costituiscono parte integrante del piano il programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) di cui al decre-

to legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), il programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili) nonché i piani per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 199, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed altresì il piano per la bonifica ed il ripristino delle aree inquinate.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti:

a) definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato 'Linee-guida operative sulla raccolta differenziata' in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:

1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;

2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;

3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;

b) definisce le modalità per l'accertamento, da parte di ogni S.R.R., della tipologia, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, all'interno dell'ATO di riferimento, anche mediante un sistema che consenta di rilevare gli effetti progressivi della implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano residuo (RUR) che diano informazioni sulla composizione dello stesso;

c) fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di importanza (ponderale e di pericolosità) al fine di impostare politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al consumo di tali materiali;

d) definisce le modalità attraverso cui assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO;

e) fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi;

f) fissa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi;

g) definisce i criteri per la localizzazione degli impianti operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e la possibilità di conversione, parziale o totale, alle strategie di raccolta differenziata e di trattamento del RUR;

h) fissa le modalità per la verifica degli impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica esistenti, della loro coerenza e compatibilità, anche solo parziale, con le strategie di trattamento della revisione del piano, anche in

relazione ai fabbisogni di trattamento del rifiuto organico prodotto;

i) individua le modalità attraverso cui verificare, in ciascun piano d'ambito, sulla scorta del numero e della distribuzione territoriale delle piattaforme CONAI per il ritiro dei rifiuti differenziati già esistenti, la capacità di assorbimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata integrata, allo scopo di consentirne l'accesso con spostamenti contenuti da parte del soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti;

l) determina, nel rispetto delle norme tecniche statali in materia, disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, compresi i rifiuti da imballaggio;

m) fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;

n) individua le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, anche mediante la realizzazione di campagne conoscitive mirate per richiamare l'attenzione su comportamenti di differenziazione non ancora ottimizzati;

o) descrive le azioni finalizzate alla promozione della gestione integrata dei rifiuti;

p) pone i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

q) prevede l'esclusione di trattamenti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento devono essere classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;

r) definisce un piano per l'ampliamento di discariche pubbliche esistenti e/o nuove discariche pubbliche, sufficienti per soddisfare il fabbisogno del conferimento di rifiuti delle S.R.R. per almeno tre anni;

s) prevede il fabbisogno di nuove discariche fino al 2020, sulla base degli obiettivi di raccolta differenziata previsti a regime nella presente legge;

t) individua le modalità specifiche per la gestione integrata dei rifiuti nelle isole minori;

u) fissa l'individuazione dei sistemi per incrementare l'intercettazione dei rifiuti fin dalle fasi della raccolta al fine di ridurre il relativo conferimento in discarica;

v) fissa i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT);

w) determina l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto urbano residuo (RUR) da predisporre immediatamente in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 'Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti', privilegiando livelli di trattamento che comportino il minor costo a carico della tariffa ed il maggior vantaggio ambientale;

x) stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto il territorio della Regione, per la determinazione delle tariffe di conferimento in discarica.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è redatto in sostituzione di quello vigente, ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, secondo i principi fissati dalle norme comunitarie.

Art. 10.

Piano d'ambito

1. Il piano d'ambito definisce il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO di riferimento.

2. Il piano d'ambito è redatto sulla base delle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e nel rispetto dei relativi criteri.

3. Il piano d'ambito cura altresì:

a) l'analisi dei piani comunali di raccolta differenziata, qualora i comuni appartenenti all'ambito li abbiano già predisposti ovvero la redazione dei piani comunali di raccolta (PCR) e dei piani comunali della raccolta differenziata (PCRD), ivi comprese le modalità di gestione dei centri di raccolta nei comuni (CR);

b) le modalità di gestione, alla scala dell'ATO, dei servizi e degli impianti relativi allo smaltimento, al riciclo ed al riuso dei rifiuti;

c) la descrizione del modello gestionale che si vuole adottare per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

d) la descrizione delle fasi temporali in cui il piano si articola, dalla situazione attuale fino alla situazione a regime, dopo il superamento dell'emergenza;

e) la descrizione delle singole fasi in termini di:

- 1) investimenti (attrezzature, mezzi, impianti);
- 2) costi gestionali (personale, materiali di consumo);
- 3) obiettivi di raccolta differenziata;
- 4) enti coinvolti;
- 5) popolazione coinvolta in termini di tipologia e di territorio;

6) impianti che si prevedono di utilizzare ad integrazione di quelli già esistenti;

7) trattamento del rifiuto;

8) sbocco del materiale trattato (riutilizzo);

9) destinazione dei sovralli;

f) la descrizione delle fasi economiche correlate alle fasi temporali;

g) l'analisi dei costi, ai fini della loro totale copertura;

h) l'individuazione delle fonti di finanziamento, nonché delle modalità di copertura dei costi non finanziabili o non finanziati;

i) la descrizione della procedura di controllo del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del piano, con la specifica degli indicatori e dei relativi valori di riferimento;

l) l'impostazione del contratto di servizio, evidenziando lo standard minimo ed i servizi aggiuntivi, comprensivi dei relativi costi, volti a migliorare lo standard;

m) gli interventi finalizzati all'autosufficienza impiantistica dell'ATO, inclusa la programmazione e la localizzazione degli impianti previsti.

4. La S.R.R. adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico-finanziario di supporto entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, trasmettendolo entro dieci giorni all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. L'Assessorato medesimo, entro i successivi novanta giorni, verifica la conformità del piano d'ambito al piano regionale di gestione dei rifiuti. Il termine può essere sospeso soltanto per una volta, ove siano necessarie richieste istruttorie e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste. Trascorso il termine di novanta giorni, calcolato al netto del lasso di tempo necessario per l'acquisi-

zione delle informazioni supplementari, il piano d'ambito acquisisce piena efficacia.

5. Il piano d'ambito è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti. Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione e sono sottoposte alla verifica di conformità.

6. Le previsioni contenute nel piano d'ambito sono vincolanti per gli enti soci, nonché per i soggetti che ottengono l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti.

7. La mancata adozione del piano d'ambito preclude la concessione di eventuali contributi europei, statali e regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

Art. 11.

Azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti

1. La Regione, gli enti locali e le S.R.R., per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), favoriscono e sostengono, attuando quanto previsto nel piano di azione del programma operativo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013:

a) azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

b) iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

c) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

2. La Regione promuove con soggetti pubblici e privati accordi che definiscano specifiche linee di azione per favorire la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, attuando quanto previsto nel Piano di Azione del P.O. FESR 2007-2013.

3. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità predispone ulteriori linee guida per indirizzare tutti i soggetti interessati verso le migliori pratiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti.

4. La Regione definisce iniziative per l'attivazione degli accordi e dei contratti di programma previsti dall'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per l'introduzione nel territorio dei criteri di fiscalità ecologica di riduzione, prevenzione e minimizzazione dei rifiuti oltre che per stimolare la creazione di nuove imprese nel campo delle nuove tecnologie ambientali, del riciclo e riuso dei rifiuti e dello sviluppo sostenibile e promuovere la realizzazione completa delle filiere produttive per il riciclaggio delle materie da rifiuto.

Art. 12.

Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero

1. In conformità alla normativa comunitaria ed ai principi da questa desumibili, trovano applicazione:

a) le misure contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico operanti nel territorio della Regione coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti dal riuso e riciclo di materie

derivanti dalla raccolta differenziata, nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo;

b) le misure contenute nel Piano nazionale di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite le competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, emana con proprio decreto le disposizioni attuative del comma 1 e quelle necessarie a promuovere le produzioni di beni materiali mediante l'impiego di materie derivanti dalla raccolta differenziata, rispondenti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio, incluso l'accesso prioritario ad agevolazioni e finanziamenti pubblici, purché tali produzioni utilizzino una quota non inferiore al 30 per cento di rifiuti che devono provenire da raccolta effettuata nella Regione.

3. La Regione promuove, con le reti della media e grande distribuzione di vendita, protocolli d'intesa finalizzati alla riduzione degli imballaggi e dei contenitori monouso, al maggiore impiego di imballaggi riutilizzabili ed alla diffusione di prodotti sfusi con erogatori alla spina, nonché ad ogni altra idonea iniziativa indirizzata alla riduzione, prevenzione e minimizzazione della produzione di rifiuti.

4. La Regione indica nel piano di bonifica delle aree inquinate e, più in generale, in tutti gli strumenti di pianificazione interessati al ripristino di particolari aree, gli interventi per i quali può essere impiegata nelle operazioni di ripristino la frazione organica stabilizzata (FOS) proveniente dai sistemi di trattamento prima del conferimento in discarica e le caratteristiche della stessa in rapporto ai livelli di contaminazione stabiliti per i vari siti.

Art. 13.

Riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti assimilati. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita

1. Entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e fatti salvi i contratti di fornitura di beni e servizi eventualmente in corso, la Regione, le province, i comuni e gli altri enti, istituti, società ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, impiegano, per le proprie necessità, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili, in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno. I soggetti di cui al presente comma sono, altresì, tenuti entro il medesimo periodo e per la stessa percentuale, ad utilizzare manufatti di plastica riciclata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.

3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità promuove intese e convenzioni con le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali per incentivare l'uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di carta e carto-

ne, cartucce d'inchiostro per fotocopiatrici e stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant'altro stabilito dal piano regionale nonché per disincentivare l'utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile ai fini della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali è data, a parità delle altre condizioni, al richiedente che presenta comparativamente, in termini di quantità, il miglior bilancio rifiuti.

5. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

Art. 14.

Potere sostitutivo

1. A far data dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, su segnalazione dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi:

a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei termini previsti dalla presente legge;

b) mancata adozione del piano d'ambito;

c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;

d) mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell'esercizio dei relativi poteri, all'adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata ed all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume altresì le funzioni rivestite dai sindaci e dal presidente della provincia nella S.R.R. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R.

3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali interessati:

a) l'approvazione dei bilanci di previsione in assenza dell'allegato di cui all'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ai bilanci delle S.R.R.;

b) la violazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 4, comma 2.

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dispone, previa diffida non inferiore a novanta giorni, la nomina di commissari straordinari e contestualmente la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascrivere la violazione. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi decaduti.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), i commissari straordinari sono autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori della TIA, in coerenza allo standard di cui all'articolo 15, comma 4.

6. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, ove a causa delle violazioni di cui al comma 3 o della mancata adozione delle ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derivino situazioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica accertate da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio o per materia, l'intervento sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, adottato anche in assenza di previa diffida, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. In questo caso, l'eventuale adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento alla media delle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali comprese negli ambiti territoriali ottimali attualmente costituiti. Il commissariamento comporta la decadenza degli organi degli enti ai quali sia da ascrivere l'omissione, nonché l'avvio della conseguenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale.

7. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario straordinario sono posti a carico dell'ente interessato.

Titolo IV

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 15.

Disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 19, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le stesse società, avvalendosi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, provvedono ad individuare, sulla base del piano d'ambito e nel rispetto dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contrat-

to normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto.

2. Al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, la S.R.R., anche su segnalazione di singoli comuni, procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni. Nel caso sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni fino all'affidamento del nuovo appalto con le modalità di cui al comma 1 possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un'autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l'affidatario dell'appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'affidamento da parte dei singoli comuni è effettuato a condizione che:

a) garantiscano il raggiungimento dei medesimi risultati del servizio e livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti nel piano d'ambito;

b) utilizzino il personale a qualsiasi titolo trasferito alle società ed ai consorzi d'ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge, corrispondendo alla S.R.R. i relativi oneri;

c) mantengano a proprio carico la quota parte dei costi generali gravanti sulla S.R.R. per la gestione del medesimo servizio nell'intero ATO.

4. Fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la S.R.R. indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali. Nella indicazione dello standard si tiene conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard, fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Art. 16.

Capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti

1. Nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di uniformare nel territorio della Regione il servizio di gestione integrata dei rifiuti, sia relativamente agli affidamenti, alle gestioni dirette ed alle concessioni esistenti oltreché in ordine a quelli futuri, il Presidente della Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto emana un capitolato

generale della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia e lo schema di un contratto a risultato per il conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dall'articolo 9, comma 4, lettera a). Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sono adeguati, anche in variante al contratto principale, i capitolati speciali di appalto e i contratti di servizio in essere tra le società, i consorzi d'ambito e i comuni.

2. Ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, la S.R.R. definisce altresì un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

Art. 17.

Disposizioni relative all'affidamento del servizio e al capitolato generale

1. I contratti di appalto con i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il capitolato generale di cui all'articolo 16 prevede idonea fidejussione rilasciata ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, a garanzia dell'eventuale riscossione dell'intero gettito stimato della tariffa integrata ambientale.

3. Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno 5 chilometri dal perimetro del centro abitato.

Art. 18.

Accelerazione delle procedure autorizzative

1. Ai fini della più celere attivazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti, incluse le discariche, il dipartimento competente dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità adotta le procedure di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e individua, per ciascuna istanza di approvazione o autorizzazione, un responsabile unico del procedimento.

2. Entro quindici giorni dall'acquisizione dell'istanza, il responsabile del procedimento richiede a tutti i soggetti competenti il proprio parere motivato, da esprimere entro e non oltre tre mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente reso.

3. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi che deve concludere l'istruttoria entro centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa istanza con un parere unico motivato, di assenso o diniego.

4. Le conclusioni della conferenza di servizi sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

5. Il provvedimento finale è rilasciato dal competente dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e sostituisce ogni altra approvazione e/o autorizzazione di legge, fatte salve quelle di competenza statale.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2009 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.

3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 8 dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà della S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai sensi dell'articolo 15.

5. Nel caso in cui per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi dell'articolo 15, ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata solo nei casi consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale del-

l'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzati nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

9. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione.

10. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali.

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere la

durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.

Art. 20.

Rinvio dinamico

1. I rinvii operati dalla presente legge alla legislazione statale si intendono effettuati in senso dinamico.

Art. 21.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 aprile 2010.

LOMBARDO

L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità

RUSSO

L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

CHINNICI

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

DI MAURO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca: "Norme in materia ambientale" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Nota all'art. 1, comma 2:

— L'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così dispone:

«Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. - 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.». »

Nota all'art. 2, comma 1:

— L'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«*Competenze dello Stato.* - 1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurre la loro incidenza;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;

h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;

l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la individuazione degli ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;

n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;

o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

q) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;

s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p);

t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.

2) Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo i principi di unitarietà, completezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;

g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

i) la riorganizzazione e la tenuta del catasto nazionale dei rifiuti;

l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalità ferroviaria;

m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);

p) l'aggiornamento degli allegati alla parte quarta del presente decreto;

q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero, si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del presente decreto.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza Stato-Regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della

repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto; può, altresì, intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.»

— L'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Competenze delle Regioni. — 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 dell'1 febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.»

Note all'art. 2, comma 1, lettera g):

— L'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. — 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche perico-

losi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
- e) il metodo di trattamento e di recupero;
- f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva n. 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 194 del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee; sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).

18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'albo.

20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

— L'art. 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Autorizzazioni in ipotesi particolari. — 1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo

presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta;
- c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
- e) il metodo di trattamento e di recupero;
- f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
- g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
- i) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 208, comma 12.

4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), che è soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 187.

6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica quanto previsto dall'articolo 208, comma 14.

7. Per gli impianti mobili, di cui all'articolo 208, comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.

8. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

— L'art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale," così dispone:

«Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione. — 1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
- b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Nota all'art. 2, comma 1, lettera k):

Per l'art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera g).

Nota all'art. 2, comma 1, lettera l):

L'art. 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale," così dispone:

«Osservatorio nazionale sui rifiuti. — 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficiacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne l'efficiacia, l'efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; c) predisponde il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati; g) predisponde, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti è composto da nove membri, scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui: a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente; b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente; c) uno designato dal Ministro della salute; d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; f) uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Il trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»

Nota all'art. 2, comma 1, lettera n):

— L'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi. — 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea.»

Nota all'art. 2, comma 1, lettera p):

Per l'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 2, comma 3:

L'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001" così dispone:

«Norme sulla valutazione di impatto ambientale. — 1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e

dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico.

4. Le procedure di verifica previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.

5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali.

7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla-osta ex articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.

8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle province regionali.

9. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30 per cento.

10. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale sui progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.»

Nota all'art. 3, comma 1:

L'art. 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Competenze delle province. — 1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al

controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.».

Note all'art. 3, comma 1, lettera d):

— L'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" così dispone: «*Compiti di programmazione*» - 1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.».

— L'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«*Piani regionali*». - 1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo

200, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f);

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

n) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma 6;

p) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione del piano regionale.

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari ad acta".

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

c) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono all'aggiornamento del piano nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

12. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

— La legge 23 marzo 2001, n. 93 reca: "Disposizioni in campo ambientale." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 2001, n. 79.

Note all'art. 3, comma 1, lettera e):

— L'art. 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate. — 1. Le procedure semplificate di cui al presente Capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. [soppresso].

4. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano inferiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;

d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, comma 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

5. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

6. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CE 1 febbraio 1993, n. 259.

7. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Sezione regionale dell'albo il diritto di iscrizione annuale di cui all'articolo 212, comma 26.

8. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai

commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211.

9. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.

— L'art. 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Autosmaltimento. — 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;

b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;

c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;

d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;

e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione, dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

— L'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Operazioni di recupero. — 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione (376).

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti (377):

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero (378).

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione (379).

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva n. 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387 (380).

9. [soppresso].

10. [soppresso].

11. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate

presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla parte quarta del presente decreto.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.»

Nota all'art. 3, comma 2:

Per l'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera n).

Nota all'art. 4, comma 1:

L'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Competenze dei comuni. - 1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.»

Note all'art. 4, comma 2, lettera c):

— L'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. - 1. Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e comprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che

tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.»

— L'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" così recita:

«Istituzione della tariffa. — 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.

1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non

costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.

7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

16. In via sperimentale i comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.

17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»

Nota all'art. 4, comma 2, lettera d):

— L'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" così dispone:

«Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali. — 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.»

Nota all'art. 4, comma 2, lettera e):

— L'art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" così dispone:

«Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. — 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dall'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»

Nota all'art. 4, comma 4:

— Per l'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera n).

— L'art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Divieto di abbandono. — 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È, altresì, vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.»

Nota all'art. 5, comma 1:

— Per l'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 1, comma 2.

— I commi 33 e 38 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" così, rispettivamente, dispongono:

«33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale rial-

locazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.»

«38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze al potenziamento degli interventi di miglio-ria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.»

«L'art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007" così dispone:

«Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani. — 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali. I nuovi ambiti territoriali ottimali sono individuati, entro 90 giorni, dalla Agenzia per i rifiuti e le acque, sulla base di uno studio che deve tenere conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi, in numero non superiore al 50 per cento di quelli esistenti, pari a 14. Gli ambiti territoriali ottimali potranno non coincidere con il territorio della provincia. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale si costituiscono in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce per il proprio ambito territoriale ottimale l'Autorità d'ambito di cui all'art. 201, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione costituito da non più di cinque componenti. Con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti la suddivisione in ambiti e lo schema di convenzione tra i soci, che deve prevedere le modalità di associazione e funzionamento, la struttura interna, le modalità di scelta del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, provvede ad individuare le modalità per l'utilizzo dell'eventuale personale proveniente da comuni, province e Regione, i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle attuali società d'ambito e del regime transitorio per gli affidamenti esistenti e per quelli i cui bandi siano già stati pubblicati, nonché le modalità di affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Le società d'ambito esistenti devono essere poste in liquidazione entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione. Ogni consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle società d'ambito esistenti. Il presidente del Consorzio, entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, ne dà comunicazione formale agli amministratori delle società d'ambito, che provvedono secondo le norme del codice civile. Ai consorzi di gestione degli ATO si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

2. Le società e le autorità d'ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica.

3. La percentuale di raccolta differenziata non potrà essere inferiore al 20 per cento per l'anno 2007, al 30 per cento per l'anno 2008, al 50 per cento per l'anno 2009 e al 60 per cento per l'anno 2010, nel

rispetto dell'intesa di cui all'articolo 205, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

Nota all'art. 5, comma 3:

Per l'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 6, comma 1:

Per l'art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 vedi nota all'art. 5, comma 1.

Note all'art. 6, comma 5:

— Per l'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 4, comma 2, lettera c).

— Per l'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 vedi nota all'art. 4, comma 2, lettera c).

Nota all'art. 7, comma 6:

L'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Affidamento del servizio. — 1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37-bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.

6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.».

Nota all'art. 7, comma 7:

L'art. 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Gestioni esistenti. — 1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.

2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.

3. Qualora l'autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'

ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.

4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.».

Nota all'art. 7, comma 9:

— L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" così dispone:

«Attribuzioni della Giunta regionale. — La Giunta regionale delibera:

1) sull'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale del Governo;

2) sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali;

3) sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;

4) sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali, determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende pubbliche;

5) sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;

6) sui pareri che, in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;

7) sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;

8) sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;

9) [...];

10) sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;

11) su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislative o regolamentari. Alla Giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il parere previsto dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. Le relative richieste sono inoltrate dal Presidente della Regione.

E' in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell'Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove comporti spesa, all'apposito capitolo del bilancio.

La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale.

La Giunta, altresì, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera:

a) sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dall'Unione europea;

b) sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dell'Unione europea;

c) sui cofinanziamenti da parte a carico del bilancio regionale nonché sulla assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari.

— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reca: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.».

Nota all'art. 7, comma 10:

— L'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assesamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum" così dispone:

«Assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici. — 1. L'Amministrazione regionale, le aziende ed enti dalla stessa dipen-

denti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2. A tal fine le amministrazioni, enti ed aziende provvedono alla formazione di graduatorie aventi validità triennale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione dei titoli individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Trovano applicazione le precedenze, le preferenze, nonché le riserve di posti previste, per le assunzioni di cui al comma 1, dalla vigente normativa, entro i limiti fissati dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 15. Restano salve le riserve previste a favore delle categorie di soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ed all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche e integrazioni.

3. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato mantengono la posizione rivestita nell'ambito delle graduatorie ed hanno diritto, in conformità alle previsioni dei contratti collettivi di comparto, alla riassunzione presso le amministrazioni, enti ed aziende, per lo svolgimento con le medesime mansioni di attività di carattere stagionale o ricorrente, entro l'arco temporale di 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, purché facciano valere tale diritto entro tre mesi dalla medesima cessazione.

4. Per fare fronte ad esigenze immediate e straordinarie, in assenza delle graduatorie previste dal comma 2, le amministrazioni, enti ed aziende di cui al comma 1 indicano apposite procedure selettive per il reperimento del personale da assumere a tempo determinato. Gli stessi enti hanno facoltà di conferire priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la propria residenza. Trovano applicazione il comma 2, e in ordine ai criteri di formazione delle graduatorie ed all'applicazione delle precedenze, preferenze e riserve, nonché il comma 3, relativamente al diritto alla riassunzione.

5. Qualora ai fini dell'accesso sia richiesta una specifica professionalità, i candidati inseriti in graduatoria, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, sono sottoposti a prova di idoneità, da individuarsi nel bando da parte di commissioni formate da tre componenti in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali occorrenti in relazione alle materie oggetto delle prove, nominate dal competente organo esecutivo dell'ente.

6. Le selezioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite in conformità alla normativa vigente all'atto dell'emanazione del relativo bando.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Sono abrogati: l'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 175; i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12; l'articolo 41 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

— Per l'art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 vedi nota all'art. 5, comma 1.

— L'art. 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009" così dispone:

«*Misure di contenimento dell'emergenza ambientale.* - 1. La Regione, per il tramite dell'Agenzia delle acque e dei rifiuti, provvede, ove indifferibilmente necessario, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di commissari ad acta presso i comuni e le società d'ambito con l'incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) alla data del 31 dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, la quale può avvalersi di uno o più advisor. I commissari ad acta procedono, altresì, alla totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive.

2. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. Gli ATO rifiutati non possono procedere ad assunzioni di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, compre-

se quelle protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali di cui all'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Le procedure concorsuali in itinere debbono essere revocate.»

Nota all'art. 8, comma 1:

— Per l'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 1, comma 2.

— Per l'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 7, comma 6.

— L'art. 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale," così dispone:

«*Schema tipo di contratto di servizio.* - 1. I rapporti tra le autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).

2. Lo schema tipo prevede:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.»

Nota all'art. 9, comma 1:

L'art. 12 dello Statuto della Regione siciliana così dispone:

«L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.».

Noti all'art. 9, comma 3:

— Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 reca "Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2003, n. 59, S.O.

— L'art. 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, recante "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei polidiodifenilici e dei policlorotrifenilici" così dispone:

«**Programmi.** — 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome adottano e trasmettono al Ministero dell'ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm (elevato a)3.

2. I programmi di cui al comma 1 indicano le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto e costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministero dell'ambiente provvede ad inoltrare i programmi di cui al comma 1 alla Commissione europea, con una sintesi dell'inventario predisposto dall'ANPA.

4. Sulla base dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente verifica altresì, avvalendosi dell'ANPA, che sia garantita la possibilità di provvedere alla decontaminazione o allo smaltimento dei PCB, degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB usati nei termini di cui all'articolo 5, in relazione alla capacità degli impianti esistenti a livello nazionale ed agli accordi a tal fine attivati con gli altri Stati membri dell'Unione europea. Ove necessario, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, promuove iniziative finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo, nel rispetto del principio di tendenziale prossimità degli impianti di smaltimento e di decontaminazione ai luoghi dove sono detenuti i PCB e tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento n. 93/259/CEE del Consiglio delle Comunità europee dell'11 febbraio 1993 e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 15 luglio 1975.»

— Per l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 3, comma 1, lettera d)».

Nota all'art. 9, comma 4, lettera a):

La direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 22 novembre 2008, n. L 312.

Nota all'art. 9, comma 4, lettera w):

Per il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 vedi nota all'art. 9, comma 3.

Nota all'art. 9, comma 5:

Per l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 3, comma 1, lettera d).

Nota all'art. 11, comma 4:

L'art. 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale," così dispone:

«**Accordi, contratti di programma, incentivi.** — 1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonee a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazio-

ne, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, altresì, stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento CEE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.»

Nota all'art. 12, comma 1, lettera a):

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 reca "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 agosto 2003, n. 180.

Nota all'art. 14, comma 3, lettera a):

L'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" così dispone:

«**Altri allegati al bilancio di previsione.** — 1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.»

Nota all'art. 14, comma 6:

— Per l'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera n).

— Per l'art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 4, comma 4.

Note all'art. 15, comma 1:

— Per l'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 7, comma 6.

— L'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria." convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, così dispone:

«Servizi pubblici locali di rilevanza economica. - 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato

che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data dell'1 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno,

tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

e) [abrogata]

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Nota all'art. 15, comma 4:

Per l'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 4, comma 2, lettera c).

Nota all'art. 16, comma 1:

Per l'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 17, comma 1:

L'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, recante "Misure di contrasto alla criminalità organizzata," così dispone:

«Conto unico per gli appalti. - 1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

3. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.»

Nota all'art. 17, comma 2:

L'art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", così dispone:

«Garanzie a corredo dell'offerta. - 1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso

del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI-CEI EN 45000 e della serie UNI-CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI-CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.»

Nota all'art. 18, comma 1:

Per l'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera g).

Nota all'art. 19, comma 1:

— L'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale," così dispone:

«Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. - 1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.

4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'AFO.

5. In ogni ambito:

a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

— Per l'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera n).

Per l'art. 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 vedi nota all'art. 7, comma 10.

— Il comma 17 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." così dispone:

«È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.»

— L'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di inleggibilità a deputato regionale." così dispone:

1. Qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

2. Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni. Termini inferiori possono essere assegnati solo per i casi di urgenza, motivando specificatamente le ragioni.

2-bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'Organo sostituito, alla tipolo-

gia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'ente ed agli accessi effettuati.

3. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.»

Note all'art. 19, comma 3:

— Per l'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 vedi nota all'art. 5, comma 1.

— Per l'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 vedi nota all'art. 15, comma 1.

Nota all'art. 19, comma 5:

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e 2004/18/CE." ed è pubblicato *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 12 maggio 2006, n. 100, S.O.

Note all'art. 19, comma 7:

— Per l'art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 vedi nota all'art. 5, comma 1.

Per l'art. 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 vedi nota all'art. 7, comma 10.

Nota all'art. 19, comma 9:

Per l'art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 vedi nota all'art. 5, comma 1.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 525

«Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità (Carmelo Russo) il 15 febbraio 2010.

D.D.L. n. 528

«Riordino del sistema della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati De Benedictis, Cracolici, Lupo, Ammatuna, Apprendi, Barbagallo, Di Benedetto, Digiacomo, Di Guardo, Donegani, Faraone, Ferrara, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Marinello, Mattarella, Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speziale, Termine, Vitrano il 17 febbraio 2010.

Trasmessi alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) rispettivamente il 17 febbraio e il 18 febbraio 2010.

Abbinati nella seduta n. 93 del 18 febbraio 2010.

Esaminati dalla Commissione nelle sedute nn. 92-93 del 18 febbraio 2010.

Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione 'Bilancio' (II) e al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 93 del 18 febbraio 2010.

Nella seduta d'Aula n. 144 del 23 febbraio 2010 è stata comunicata la decisione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari svoltasi in pari data, con l'indicazione per la Commissione di stralciare le disposizioni comportanti spesa e di concludere l'esame dei profili ordinamentali per il successivo esame dell'Assemblea.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 94 del 24 febbraio 2010 e nella seduta n. 95 del 25 febbraio 2010.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 95 del 25 febbraio 2010.

Relatore: Mancuso.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 149 del 4 marzo, n. 150 del 9 marzo, n. 152 dell'11 marzo, n. 153 del 16 marzo, n. 154 del 17 marzo, n. 155 del 18 marzo, n. 156 del 23 marzo, n. 157 del 24 marzo e n. 158 del 25 marzo 2010.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 158 del 25 marzo 2010.

(2010.13.963)119

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
VITTORIO MARINO, condirettore

MELANIA LA COGNATA, redattore

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

ACREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.	MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - c.so Vittorio Emanuele, 528.
ACRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 73/75; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo Anna - Quadrivio Spinassana, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALLAMO - Impelizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business s.r.l." - corso 6 Aprile, 189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MONTEMAGGIORE BELSITO - "Cartolandia" di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali "Archimedè" di Pulco Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.	MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipot" di Scascio Agostino - via Catania, 13.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BOLOGNA - Libr. giov. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PALERMO - Edicola "Bonsignore Lidia" - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcano Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna-Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria G. Cicala Inguagliato - via G. Galilei, 9; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Edicola Amico Claudio - via della Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; "Libreria Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V.E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza D. Bosco, 3; Cotronei s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); School Service Distribuzioni s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A; Cart e Shop s.a.s. di Allegra Angela & C. - via G. Aurispa, 103; Grafil s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BOLOGNA - Libr. giov. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PARTINICO - Alfa & Beta di Ferraci Vito - via Taranto, 24; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121; Lo Iacono Giovanna - c.so del Mille, 450.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Annunziata Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
CASTELVERTRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.	S. FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.	S. AGATA DI MILITELE - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola "Romco Raffaele" - via Medici, 172.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.	S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vitt. Emanuele, 19.	SCIACCA - Edicola Cico Vincenzo - via Cappuccini, 124/A.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.	SIRACUSA - "La Libreria" s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/0.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Pipitone Ignazio - via Garibaldi, 33.	TORTORICI - Bevacqua Salvatore - via Zappulla, 28.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).	TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G.B. Fardella, 52; "Blue Book - Edicola e D'intorni" di Manià Mario - via del Leano, 40.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza A. Regolo.	
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.	
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi, 33.	
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c; Libreria Costantino Rosa - via Ghibellina, 56/A.	

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 77,00
— semestrale	€ 44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,17
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.